ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XCIV n. 1

RELAZIONE

SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI E SUI PROVVEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE

(Anno 2022)

(Articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47)

Predisposta dal Ministero della giustizia

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

(CIRIANI)

Trasmessa alla Presidenza il 23 maggio 2023







pag. 2 di 43

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

INDICE

<u>PARTE I</u> - MISURE CAUTELARI PERSONALI RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE MISURE CAUTELARI PERSONALI

CAPITOL	TITOLO	PAGIN
O		A
	Introduzione	3
1	Metodologia del monitoraggio	4
2	Tipologia dei dati raccolti	
2.1	Macro voci evidenziate nei prospetti riepilogativi	5
2.2	Tipologie di misure cautelari coercitive rilevate	5
2.3	Tipologie di provvedimenti emessi nei procedimenti definiti	7
3	Analisi delle misure emesse nell'anno 2022	
3.1	Analisi delle misure emesse per tipologia: Italia	8
3.2	Analisi delle misure emesse: per area geografica e maggiori distretti	11
3.3	Analisi delle misure emesse per tipologia: GIP e Dibattimento	11
3.4	Analisi delle misure emesse per tipologia: maggiori Tribunali	13
	capoluogo	
3.5	Analisi delle misure emesse: per anno di iscrizione del procedimento	14
4	Analisi delle misure emesse nell'anno 2022 nei procedimenti	
	definiti nel medesimo anno	
4.1	Analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti e non definiti	16
4.2	Analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti: per tipologia di	17
	provvedimento	
4.3	Analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti: per tipologia di	
	provvedimento e di misura	
4.3.1	Provvedimenti per tipologia di misura emessa	20
4.3.2	Provvedimenti per tipologia di misura emessa (%)	21
4.3.3	Provvedimenti di condanna con sospensione condizionale della pena	22
4.3.4	Provvedimenti nei maggiori Tribunali capoluogo	22

<u>PARTE II</u> - PROVVEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE - ENTITA' DELLE RIPARAZIONI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

CAPITOL	TITOLO	PAGIN
0		A
	Considerazioni introduttive	23
	Il monitoraggio dell'Ispettorato gen. del Ministero della Giustizia	
1	a. i dati relativi ai provvedimenti di riconoscimento del	26
	diritto alla riparazione per ingiusta detenzione;	
	b. le ragioni di accoglimento delle domande	31
2	L'entità delle riparazioni	33
3	Procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati	36
	per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito,	
	ove conclusi	

pag. 3 di 43

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

39 **CONCLUSIONI**

ALLEGATI

- 1) Tabelle relative alle Misure Cautelari personali: dati anno 2022: Italia
- 2) Tabelle relative alle Misure Cautelari personali: dati anno 2022: Distretti e Capoluoghi + Tribunali di Roma - Milano - Napoli - Torino

La Relazione al Parlamento sulle Misure Cautelari Personali e sulla Riparazione per ingiusta detenzione (Legge 16 aprile 2015 n. 47)

INTRODUZIONE

La legge 16 aprile 2015 n. 47 recante "Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di visita a persone affette da handicap in situazioni di gravità" ha introdotto significative modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. La legge ha approfondito la linea riformatrice diretta a conferire effettività all'uso residuale della custodia cautelare in carcere, incidendo sulle condizioni edittali di applicabilità della misura e sui criteri di scelta della stessa.

La presente Relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 15 della legge sopra citata: "il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi".

Con l'art. 1, comma 37 della legge 23 giugno 2017 n. 103, ad integrazione della disposizione sopra citata, si è esteso l'obbligo di informativa ricomprendendovi anche "i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché' i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi".

Con il presente contributo il Governo adempie pertanto anche all'obbligo di informativa imposto dalla citata novella del 2017. Oltre alla trattazione relativa all'analisi delle misure cautelari personali (Parte I), si è predisposta anche apposita sezione dedicata ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, all'entità delle riparazioni e ai procedimenti disciplinari iniziati nei confronti dei magistrati (Parte II).

Quanto alla descrizione dei principali interventi legislativi in materia di misure cautelari, nonché di alcuni rilevanti arresti giurisprudenziali, si rimanda alla parte introduttiva della Relazione per l'anno 2017 - edizione aprile 2018² . I riferimenti normativi e giurisprudenziali in materia di

¹ La Relazione al Parlamento sulle Misure Cautelari Personali è una pubblicazione del Ministero della Giustizia

² Di seguito i link di alcune delle precedenti Relazioni, tutte comunque reperibili sul sito di questo Ministero: -Relazione per l'anno 2017 (edizione aprile 2018):

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg 1 12 1.page?contentId=SPS112586&previsiousPage=mg 1 12

⁻Relazione per l'anno 2021 (edizione aprile 2022):

riparazione per ingiusta detenzione formano oggetto di analisi nella specifica sedes materiae.

PARTE I - MISURE CAUTELARI PERSONALI

1) METODOLOGIA DEL MONITORAGGIO

Come detto, la legge n. 47 del 2015, all'art. 15, prevede che il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenti alle Camere "una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi".

A tal fine la Direzione Generale degli Affari Interni ha coinvolto nella rilevazione tutti i Tribunali presenti sul territorio nazionale.

Deve rilevarsi come il SICP - Sistema Informativo della Cognizione Penale, attivato nel 2016, sia prioritariamente rivolto a soddisfare le esigenze di gestione amministrativa proprie dei procedimenti penali, e non abbia finalità di natura statistica. Il perseguimento di queste ultime, in termini compatibili con la necessaria tempestività dell'informativa richiesta, risulta pertanto possibile solo se, e nella misura in cui, venga attuato nel rispetto delle caratteristiche strutturali e di funzionamento del citato Sistema.

I Tribunali (sezioni del Giudice per le indagini preliminari – GIP nel prosieguo – e sezioni Dibattimentali) inviano, all'inizio di ogni anno, i dati relativi alle **misure cautelari personali coercitive emesse nell'anno precedente e annoverate nel Libro IV Capo II del Codice di Procedura Penale (artt. 280-286 bis)**; restano invece escluse dalla rilevazione le misure interdittive di cui al successivo Capo III.

I dati vengono estratti dalle cancellerie delle sezioni GIP e Dibattimentali tramite apposite *query* presenti sul SICP ed inviati al Ministero in formato *excel*, ove vengono successivamente elaborati e trasfusi, per ogni singolo ufficio, in dettagliati prospetti riepilogativi (i dati inviati dagli uffici in formato *excel* non sono infatti immediatamente fruibili, essendo costituiti da matrici alfanumeriche di grandi dimensioni).

pag. 6 di 43

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

2) TIPOLOGIA DEI DATI RACCOLTI

2.1) MACRO VOCI EVIDENZIATE NEI PROSPETTI RIEPILOGATIVI

I citati prospetti riepilogativi riportano oltre 160 dati numerici per singolo ufficio, raggruppati nelle due seguenti macro-voci:

- 1) numero delle misure cautelari emesse nell'anno considerato, suddivise per tipologia di misura: è il dato numerico maggiormente significativo, che evidenzia il numero di ordinanze (da intendersi però "ad personam") di misure cautelari personali emesse da ciascun ufficio nell'anno in esame (in questa Relazione è l'anno 2022), indipendentemente dall'anno di iscrizione del procedimento in cui sono contenute; è da osservare che tale numero non coincide con il numero delle persone "cautelate", risultandone in genere superiore, essendo infatti possibile che ad una stessa persona venga applicata più di una misura cautelare nell'arco dell'anno per fatti diversi dedotti nel medesimo o in diversi procedimenti; è anche altresì possibile che identica evenienza si registri nell'ambito dello stesso procedimento e per la medesima misura, allorquando vi sia la necessità di rinnovarla in più periodi dell'anno, od anche revocarla e sostituirla con altra più lieve o più gravosa (per la relativa analisi si veda il capitolo n. 3);
- 2) numero delle misure cautelari emesse nell'anno considerato, nei procedimenti definiti nel medesimo anno (iscritti nel medesimo anno o iscritti in anni precedenti), suddivise per tipologia di misura e per tipo di provvedimento emesso: questo dato numerico viene rilevato in specifico ossequio a quanto richiesto dall'art. 16 della legge e mira soprattutto ad evidenziare il tipo di esito che si è avuto nei procedimenti definiti ove è stata emessa una qualche misura cautelare coercitiva (per la relativa analisi si veda il capitolo n. 4). Preme sottolineare che in tutta la Relazione, con il termine di 'procedimenti definiti' si intendono anche i procedimenti definiti in modo non irrevocabile.

2.2) TIPOLOGIE DI MISURE CAUTELARI COERCITIVE RILEVATE

Per ciò che riguarda le diverse tipologie di misure rilevate in dettaglio, sono state considerate le seguenti <u>11 misure</u> (per ciascuna viene riportato, a solo titolo esplicativo, il primo comma del corrispondente articolo del c.p.p.):

- 1) <u>art. 281 c.p.p.: Divieto espatrio</u>: "Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede";
- 2) <u>art. 282 c.p.p.: Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria</u>: "Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria";
- 3) art. 282 bis c.p.p.: Allontanamento dalla casa familiare: "Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede";
- 4) <u>art. 282 ter c.p.p.: Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa:</u> "Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di

pag. 7 di 43

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa". Appare qui strettamente necessario sottolineare che le misure emesse in base al citato art. 282 ter c.p.p. vengono rilevate in modo numericamente congiunto (non essendo possibile operarne una scissione nei registri informatizzati) alle prescrizioni accessorie delle misure cautelari di cui all'art. 282 bis comma 1 emesse ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 282 bis c.p.p.: "Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa...";

- 5) <u>art. 283 comma 1 c.p.p.: Divieto di dimora:</u> "Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede";
- 6) art. 283 comma 2 c.p.p.: Obbligo di dimora: "Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale..." (a partire dalla Relazione con dati anno 2020, si è preferito considerare in modo disgiunto le due diverse disposizioni dell'art. 283, in modo da avere un'informazione di maggiore dettaglio);
- 7) art. 284 c.p.p.: Arresti domiciliari (senza 'braccialetto'): "Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta";
- 8) art. 284 + art. 275 bis c.p.p.: Arresti domiciliari (con 'braccialetto'): "Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria." (anche per l'art. 284 c.p.p. si è preferito considerare in modo disgiunto le due diverse modalità di arresto domiciliare a disposizione del giudice, ossia con e senza il c.d. 'braccialetto elettronico');
- 9) art. 285 c.p.p.: Custodia cautelare in carcere: "Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria";
- 10) art. 285 bis c.p.p.: Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri: "Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano";
- 11) <u>art. 286 c.p.p.: Custodia cautelare in luogo di cura</u>: "Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero..."

pag.

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

2.3) TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO DI EMISSIONE DELLE MISURE CAUTELARI IVI CONTENUTE

Per ciò che riguarda i provvedimenti di cui al punto 2) menzionato nel paragrafo 2.1, emessi nell'ambito dei procedimenti definiti nel medesimo anno di emissione delle misure cautelari ivi contenute, sono state considerate *le seguenti tipologie di condanna*:

- provvedimenti di condanna definitiva senza sospensione condizionale della pena,
- provvedimenti di condanna definitiva con sospensione condizionale della pena,
- provvedimenti di condanna *non* definitiva senza sospensione condizionale della pena,
- provvedimenti di condanna non definitiva con sospensione condizionale della pena.

Quindi, ad esempio, con riferimento all'anno 2022 in esame, sommando le misure emesse nei procedimenti i provvedimenti di cui alle citate 4 voci, si ottiene il totale delle misure emesse nel 2022 nei procedimenti definiti con condanna nel 2022.

In linea generale e salvo casi particolari, il giudice non dovrebbe emettere le misure cautelari custodiali degli arresti domiciliari e del carcere in quei procedimenti ove ritenga possa essere concessa, con la sentenza di condanna, la sospensione condizionale della pena (ex art. 275, comma 2 bis, c.p.p.); tuttavia, come si vedrà nel prosieguo, vi sono diversi casi in cui la misura custodiale risulta applicata in procedimenti definiti con condanna ad una pena sospesa condizionalmente.

Per ciò che riguarda *le restanti tipologie di provvedimenti*, ossia di *assoluzione o di altro tipo*, abbiamo:

- provvedimenti di assoluzione definitiva,
- provvedimenti di assoluzione non definitiva,
- provvedimenti di <u>altro tipo</u> (definitivo e non definitivo) rientranti nelle categorie di proscioglimento a vario titolo ex articoli 129 (Obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità) 425 (Sentenza di non luogo a procedere) 469 (Proscioglimento prima del dibattimento) 529 (Sentenza di non doversi procedere) 531 (Dichiarazione di estinzione del reato) c.p.p.

Restano, invece, escluse dal computo le misure emesse nei procedimenti definiti con sentenza di incompetenza, modalità definitoria non di interesse in quanto tali procedimenti vengono poi trasmessi ad altro ufficio per la decisione sul merito.

3) ANALISI DELLE MISURE EMESSE NELL'ANNO 2022

3.1) Analisi delle misure emesse per tipologia: Italia

La percentuale di risposta dei Tribunali (sezioni GIP e sezioni dibattimentali) interessati al monitoraggio dei dati dell'anno 2022 è stata dell'80%, con la precisazione che hanno risposto quasi tutti i 29 Tribunali distrettuali; i dati degli uffici non rispondenti sono stati stimati.

Si riportano nel seguente schema i dati conteggiati a livello nazionale per l'anno 2022 insieme a quelli del quadriennio precedente, ove sono state effettuate alcune stime al fine di rendere maggiormente confrontabili i dati delle varie annualità:

<u>SCHEMA 1</u> – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE IN ITALIA:

<u>SCHEMA 1</u> – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE IN ITALIA: ANNI 2018-2022										
Tipologia misure / Numero	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022					
MISURE EMESSE	(***)	(**)	(*)	(*)	(*)					
Art. 281 c.p.p.: Divieto di espatrio	101	109	60	54	74					
Art. 282 c.p.p.: Obbligo presentazione alla Polizia Giudiziaria	14.503	14.204	11.642	12.816	12.928					
Art. 282 bis comma 1 c.p.p.: Allontanamento dalla casa familiare	3.158	3.606 (**)	3.392	3.181	3.156					
Art. 282 ter: Divieto di avvicinamento (anche come prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.1, ai sensi dell'art. 282 bis c.2)	9.101 (***)	8.629 (**)	8.053	8.444	8.621					
Art. 283 comma 1 c.p.p.: Divieto di dimora	5.211 (***)	5.090 (**)	4.805	4.532	5.385					
Art. 283 comma 2 c.p.p.: Obbligo di dimora	7.439 (***)	7.268 (**)	6.850	6.467	6.171					
Art. 284 c.p.p.: Arresti domiciliari (senza 'braccialetto')	20.938	20.294	19.331	18.036	16.507					
Art. 284 + art. 275 bis c.p.p.: Arresti domiciliari (con 'braccialetto')	2.840 (***)	2.753 (**)	2.618	2.808	3.357					
Art. 285 c.p.p.: Custodia cautelare in carcere	31.970	31.624	24.928	24.126	24.654					
Art. 286 c.p.p.: Custodia cautelare in luogo di cura	537	620	520	638	715					
TOTALE NAZIONALE	95.798 (***)	94.197	82.199	81.102	81.568					
Tasso di risposta degli uffici	84%	86%	76% (*)	70% (*)	80%					

pag. 9 di 43

pag.

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

(***) per l'anno 2018 era stata computata solo la misura dell'allontanamento; si riporta pertanto una stima del divieto di avvicinamento (totalmente mancante) pari a 9.101, con conseguente aumento del totale nazionale dell'anno 2018 (che era 86.697), per un totale di 95.798; analoghe stime sono state condotte, come per l'anno 2019, per le altre due coppie di misure, a partire dai due totali noti (12.650 per il divieto-obbligo dimora e 23.778 per gli arresti domiciliari)

(**) per l'anno 2019 le misure dell'allontanamento e del divieto di avvicinamento sono state computate in modo congiunto (per un totale noto pari a 12.235), si riporta pertanto una stima dei due valori disgiunti; analoghe stime sono state effettuate anche per le coppie di misure divieto-obbligo dimora e arresti domiciliari con e senza braccialetto, a partire dai due totali noti

(*) per gli anni 2020 e 2021 i tassi di risposta sono stati del 76% e del 70%, ma hanno risposto quasi tutti i Tribunali distrettuali e i dati degli uffici non rispondenti più significativi sono stati stimati

Nello schema viene omessa la voce relativa <u>all'art. 285 bis c.p.p.:</u> <u>Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri</u> in quanto è risultata in genere numericamente nulla nel corso dei vari anni. Per l'anno 2022 si è avuta solo una misura emessa in base al citato articolo, aggregata per comodità a quelle emesse ex art. 286 c.p.p.

I dati delle varie annualità si possono reputare ben confrontabili tra loro, in quanto, pur risultando diverse le percentuali degli uffici rispondenti, si è sopperito al problema delle mancate risposte con opportune stime.

Dal confronto risulta evidente una diminuzione significativa del numero totale delle misure emesse negli anni 2020-2022 rispetto a quelle emesse nel biennio precedente.

Si reputa dunque possibile procedere ad un confronto temporale anche in termini percentuali, confronto senz'altro di una certa importanza, in quanto utile per vedere le variazioni della distribuzione percentuale delle misure per tipologia:

SCHEMA 1 (%) – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE IN ITALIA: ANNI 2018-2022 (%)

		ANNI 2018-202	4 (/0)		
Tipologia misure / Numero misure	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno
EMESSE (%)	2018	2019	2020	2021	2022
Art. 281 c.p.p.:	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Divieto di espatrio					
Art. 282 c.p.p.:					
Obbligo	15,1%	15,1%	14,2%	15,8%	15,8%
presentazione alla					
Polizia Giudiziaria					
Art. 282 bis comma					
1 c.p.p.:	3,3%	3,8%	4,1%	3,9%	3,9%
Allontanamento					
dalla casa familiare					
Art. 282 ter c.p.p.:	9,4%	9,2%	9,8%	10,4%	10,6%
Divieto di					
avvicinamento					
(anche come					
prescrizione					
accessoria della m.c.					
di cui all'art. 282 bis					

pag. 11 di 43

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

c.1, ai sensi dell'art.					
282 bis c.2 c.p.p.)					
Art. 283 comma 1 c.p.p.: Divieto di dimora	5,4%	5,4%	5,9%	5,6%	6,6%
TIPOLOGIA MISURE /	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno
Numero misure emesse (%)	2018	2019	2020	2021	2022
Art. 283 comma 2 c.p.p.: Obbligo di	7,8%	7,7%	8,3%	8,0%	7,6%
dimora					
Art. 284 c.p.p.: Arresti domiciliari	21,9%	21,5%	23,5%	22,2%	20,2%
(senza 'braccialetto'):					
Art. 284 + art. 275 bis c.p.p.: Arresti domiciliari (con 'braccialetto'):	3,0%	2,9%	3,2%	3,5%	4,1%
Art. 285 c.p.p.: Custodia cautelare in carcere	33,4%	33,6%	30,3%	29,7%	30,2%
Art. 286 c.p.p.: Custodia cautelare in luogo di cura	0,6%	0,7%	0,6%	0,8%	0,9%
TOTALE NAZIONALE (%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Lo schema 1 (%) mostra una forte stabilità in termini di distribuzione percentuale delle misure, ad eccezione forse della lieve flessione della misura custodiale in carcere, la cui deflazione resta d'altronde il principale obiettivo della norma in esame.

Lo schema consente di osservare, in sintesi e con riferimento all'intero periodo considerato, quanto segue:

- le misure cautelari custodiali (carcere arresti domiciliari luogo cura) costituiscono il 57% circa di tutte le misure emesse, mentre quelle non custodiali (le restanti) ne costituiscono circa il 43%:
- una misura cautelare coercitiva su tre emesse è quella carceraria (32%), mentre una misura cautelare coercitiva su quattro è quella degli arresti domiciliari (25%);
- il 14% degli arresti domiciliari viene applicato con procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. 'braccialetto'), mentre il restante 86% degli arresti domiciliari viene applicato senza il suddetto controllo elettronico (nell'anno 2022 tali percentuali sono state, rispettivamente, 17% e 83%);

- l'applicazione delle misure del divieto di espatrio e della custodia cautelare in luogo di cura appare estremamente residuale nel quadriennio in esame; tali misure congiuntamente considerate non raggiungono infatti neanche l'1% del totale.

3.2) Analisi delle misure emesse: per area geografica (maggiori distretti)

Passando adesso all'analisi a livello distrettuale per vedere, in particolare, i distretti che detengono le maggiori entità numeriche di misure emesse nell'anno 2022 e considerando ad esempio solo quelli aventi una percentuale maggiore del 5% sul totale, abbiamo:

SCHEMA 2 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NEI MAGGIORI DISTRETTI: ANNI 2021-2022

		2021		2022
MAGGIORI DISTRETTI	NUMERO MISURE EMESSE NEL DISTRETTO	NUMERO MISURE EMESSE SUL TOT. NAZ. (%)	NUMERO MISURE EMESSE NEL DISTRETTO	NUMERO MISURE EMESSE SUL TOT. NAZ. (%)
Roma	9.579	11,8%	9.761	12,0%
Milano	8.087	10,0%	8.634	10,6%
Napoli	6.663	8,2%	7.713	9,5%
Torino	6.442	7,9%	6.171	7,6%
Bologna	7.090	8,7%	6.127	7,5%
Firenze	4.446	5,5%	4.767	5,8%
Bari	4.445	5,5%	4.718	5,8%
Totale maggiori Distretti	46.752	57,6%	47.891	58,7%
TOTALE NAZIONALE	81.102	100%	81.568	100%

Ciò mostra come questi 7 distretti, congiuntamente considerati, detengano più della metà del totale nazionale delle misure emesse.

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale delle misure emesse per area geografica,

abbiamo in estrema sintesi e sempre con riferimento all'anno 2022: **Nord 39,4% - Centro 21,4% - Sud 26,6% - Isole 12,6%**. Delle 4 aree geografiche, la maggiore quota delle misure si concentra quindi al Nord.

3.3) Analisi delle misure emesse per tipologia: Gip e Dibattimento

Operando adesso l'analisi a livello di tipologia di ufficio interessato al monitoraggio, ossia le sezioni GIP e le sezioni Dibattimentali di tutti i Tribunali presenti sul territorio nazionale, abbiamo, con riferimento all'ultimo triennio:

SCHEMA 3 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE PRESSO LE SEZIONI GIP E LE SEZIONI DIBATTIMENTALI DEI TRIBUNALI: ANNI 2020-2022 (%)

Tipologia di ufficio / Numero misure emesse (%)	2020	2021	2022
GIP	74,8%	73,2%	73,8%
Dibattimento	25,2%	26,8%	26,2%
TOTALE NAZIONALE	100%	100%	100%

Lo schema mostra come i 3/4 circa delle misure vengano emessi dalle sezioni GIP, mentre solo il restante 1/4 venga emesso delle sezioni Dibattimentali.

Interessante è anche l'analisi della distribuzione percentuale del tipo di misura emessa dai due diversi uffici. Il seguente schema mostra infatti alcune differenze significative:

SCHEMA 4 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE PRESSO LE SEZIONI GIP E LE SEZIONI DIBATTIMENTALI DEI TRIBUNALI: ANNI 2021-2022 (%)

		2021			2022	
TIPOLOGIA MISURE / NUMERO MISURE EMESSE (%)	Itali a	GIP	Dibatti- mento	Italia	GIP	Dibatti- mento
Art. 281 c.p.p.: Divieto espatrio	0,1 %	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
Art. 282 c.p.p.: Obbligo presentazione alla Polizia Giudiziaria	15,8%	10,2%	31,0%	15,8%	10,2%	31,8%
Art. 282 bis comma 1: Allontanamento dalla casa familiare	3,9%	5,0%	1,0%	3,9%	5,1%	0,5%
Art. 282 ter c.p.p.: Divieto di	10,4%	12,6%	4,3%	10,6%	13,0%	3,6%

avvicinamento (anche							
come prescrizione							
accessoria della m.c. di							
cui all'art. 282 bis c.1,							
ai sensi dell'art. 282 bis							
c.2 c.p.p.)							
Art. 283 comma 1	5,6						
c.p.p.: Divieto di	%	3,4%	11,6%	6,6%	3,8%	14,6%	
dimora	70						
Art. 283 comma 2	8,0						
c.p.p.: Obbligo di	%	7,1%	10,3%	7,6%	6,6%	10,3%	
dimora							
Art. 284 c.p.p.: Arresti		22.60/	21 40/	20.20/	20.00/	10 40/	
domiciliari (senza	22,2%	22,6%	21,4%	20,2%	20,9%	18,4%	
'braccialetto'):							
		2021		2022			
TIPOLOGIA MISURE /	Itali	CID	Dibatt	T. 1	CID	Dibatt	
Numero misure emesse	a	GIP	i-mento	Italia	GIP	i-mento	
(%)							
Art. 284 + art. 275 bis	2.5						
c.p.p.: Arresti	3,5	3,9%	2,2%	4,1%	4,6%	2,8%	
domiciliari (con	70						
'braccialetto'):							
Art. 285 c.p.p.:	29,7%	34,1%	17,8%	30,2%	34,7%	17,6%	
Custodia cautelare in	22,770	31,170	17,070	30,2270	31,770	17,070	
carcere							
Art. 286 c.p.p.:	0,8	1,0%	0,3%	0,9%	1,0%	0,4%	
Custodia cautelare in	%	,	- , •		,	- ,	
luogo di cura	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
TOTALE NAZ. (%)	100,070	100,070	100,070	100,070	100,070	100,070	
TOTALE NAZIONALE	81.102	59.404	21.698	81.568	60.190	21.378	

In celeste sono evidenziate le differenze maggiormente significative tra i dati in percentuale.

Considerato l'elevato numero delle misure conteggiate, appare statisticamente evidente che il giudice dibattimentale utilizza le misure dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di dimora in modo notevolmente più frequente rispetto al Giudice per le indagini preliminari; l'inverso avviene, invece, per le misure della custodia cautelare in carcere e per il divieto di avvicinamento.

In particolare, per ciò che riguarda l'utilizzo della custodia cautelare in carcere, la differenza appare molto significativa: il GIP utilizza la misura carceraria con frequenza quasi doppia (34,7%) rispetto al giudice dibattimentale (17,6%) (dati anno 2022).

3.4) Analisi delle misure emesse per tipologia: maggiori Tribunali capoluogo

I Tribunali che detengono le maggiori entità numeriche di misure emesse sono in genere i Tribunali ubicati nelle città capoluogo di distretto. Congiuntamente considerati e sempre con riferimento all'anno 2022, essi detengono quasi il 50% del totale delle misure emesse (40.434 misure su un totale di 81.568).

Volendo adesso analizzare la distribuzione percentuale del tipo di misura emessa nei 4 maggiori Tribunali capoluogo, abbiamo:

<u>SCHEMA 5</u> – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NEI MAGGIORI TRIBUNALI CAPOLUOGO: ANNO 2022 (%)

TIPOLOGIA MISURE / NUMERO MISURE EMESSE (%)	Roma	Milano	Napoli	Torino
Divieto di espatrio	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%
Obbligo presentazione Polizia Giudiziaria	24,6%	19,8%	8,9%	24,0%
Allontanamento casa familiare	2,3%	2,9%	0,9%	4,4%
Divieto avvicinamento	6,7%	5,6%	2,6%	11,4%
Divieto dimora	12,2%	13,1%	3,7%	5,7%
Obbligo dimora	4,8%	2,8%	1,7%	3,6%
Arresti domiciliari (senza 'braccialetto'):	16,6%	19,2%	22,9%	17,4%
Arresti domiciliari (con 'braccialetto'):	6,3%	1,2%	2,0%	0,6%
Custodia cautelare in carcere	25,9%	34,7%	57,2%	32,0%

pag.

XIX	LEGISLATURA	_	DISEGNI	DI	LEGGE	E	RELAZIONI	_	DOCUMENTI	_	DOC. XCIV	N.	1

Custodia cautelare in luogo di cura	0,6%	0,6%	0,2%	0,6%
TOTALE (%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Tot. anno 2022	5.821	5.151	3.412	3.294

Lo schema 5 mostra che le distribuzioni percentuali sono strutturalmente uniformi nei 4 Tribunali considerati (GIP + Dibattimento), ma emergono comunque alcune apprezzabili differenze. Ad esempio, per il Tribunale di Napoli la custodia cautelare in carcere raggiunge livelli particolarmente elevati (57,2%), rappresentando di gran lunga lo strumento più utilizzato.

3.5) Analisi delle misure emesse: per anno di iscrizione del procedimento

Relativamente all'anno di iscrizione del procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la misura cautelare coercitiva, può osservarsi come 8 misure su 10 vengano emesse nel medesimo anno in cui il procedimento di appartenenza viene iscritto a registro.

La serie storica delle distribuzioni percentuali appare in effetti molto stabile:

<u>SCHEMA 6</u> – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE PER ANNO DI ISCRIZIONE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO: ANNI 2018-2022

Anno di emissione della	Numero misure emesse nell'anno esaminato in procedimenti iscritti nel	Numero misure emesse nell'anno esaminato in procedimenti iscritti in	Totale misure emesse nell'anno
misura	medesimo anno	anni precedenti	esaminato
2018 (*)	77.309 (80,7%)	18.489 (19,3%)	95.798 (*)
2019	77.713 (82,5%)	16.484 (17,5%)	94.197
2020	66.378 (80,8%)	15.821 (19,2%)	82.199
2021	65.052 (80,2%)	16.050 (19,8%)	81.102
2022	65.298 (80,1%)	16.270 (19,9%)	81.568

(*) per l'anno 2018 vedi ad ogni buon fine la nota in calce allo schema 1

pag.

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

4) ANALISI DELLE MISURE EMESSE NELL'ANNO 2022 NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO

4.1) Analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti e non definiti

Come accennato nel punto 2) del paragrafo 2.1 "macro voci evidenziate nei prospetti riepilogativi", nel monitoraggio vengono anche rilevate le misure emesse nell'anno esaminato contenute nei procedimenti definiti nel medesimo anno, in specifico ossequio a quanto richiesto dall'art. 16 della legge, soprattutto per vedere il tipo di esito che si è avuto nei procedimenti definiti (si ribadisce ad ogni buon fine: <u>definiti nel medesimo anno di emissione della misura</u>) ove è stata emessa una qualche misura cautelare coercitiva. Si ricorda quanto detto nel paragrafo 2.1, ossia c<u>on il termine di 'procedimenti definiti' si intendono anche i procedimenti definiti in modo non irrevocabile.</u>

L'analisi dell'esito del procedimento nell'ambito del quale sia stata applicata la misura cautelare personale da un lato consente di verificare se abbiano trovato conferma nel processo gli elementi di accusa nei confronti della persona preventivamente sottoposta alla misura cautelare e dall'altro se il tipo di misura emessa (carcere o arresti domiciliari) sia risultata sempre compatibile con la successiva assenza della sospensione condizionale della pena nei procedimenti definiti con condanna (si veda a tale proposito l'art. 275 comma 2 bis c.p.p.).

Analizzando ora quante delle misure emesse in ciascun anno esaminato appartengano a procedimenti definiti nel medesimo anno, abbiamo:

SCHEMA 7 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NEI PROCEDIMENTI DEFINITI E NON DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO. ANNI 2018-2022

Anno di emissione della misura e di definizione del relativo procedimento	Numero misure emesse nell'anno esaminato in procedimenti definiti nel medesimo anno (1)	Numero misure emesse nell'anno esaminato in procedimenti <u>non</u> definiti nel medesimo anno (2)	Totale misure emesse nell'anno esaminato (3)
2018 (*)	54.329 (56,7%)	41.469 (43,3%)	95.798 (*)
2019	41.604 (44,2%)	52.593 (55,8%)	94.197
2020	31.455 (38,3%)	50.744 (61,7%)	82.199
2021	32.805 (40,4%)	48.297 (59,6%)	81.102
2022	33.039 (40,5%)	48.529 (59,5%)	81.568

^(*) per l'anno 2018 vedi ad ogni buon fine la nota in calce allo schema 1

(2) = (3) - (1), ossia il dato (2) viene qui ottenuto come semplice differenza tra le due poste (1) e (3) che sono note perché rilevate; i procedimenti non definiti sono i procedimenti che restano pendenti al 31/12 dell'anno esaminato

Limitando l'analisi alle sole 33.039 misure emesse nel 2022 nei procedimenti definiti nel medesimo anno e volendo ad esempio conoscerne la composizione percentuale per anno di iscrizione del procedimento definito, abbiamo, in estrema sintesi, che l'82,3% (27.203) delle citate misure appartiene a procedimenti definiti ed iscritti nel medesimo anno 2022, mentre il restante 17,7% (5.836) appartiene a procedimenti definiti nell'anno 2022 ma iscritti in anni precedenti.

L'elevata percentuale dell'82,3% sembra attestare che i procedimenti ove vengono emesse

misure cautelari personali di tipo coercitivo hanno tempi di definizione molto ridotti, circostanza verosimilmente dovuta al fatto che già sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico della persona, come disposto dall'art. 273 comma 1 c.p.p., ed il giudice, nell'emettere una misura cautelare, già dispone di probabili fondati elementi di prova.

4.2) Analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti: per tipologia di provvedimento

Come descritto nel paragrafo 2.3, sono state anche puntualmente rilevate le varie tipologie di provvedimenti emessi nell'ambito dei procedimenti definiti nel medesimo anno di emissione delle misure cautelari ivi contenute.

Abbiamo in sintesi il seguente schema, che riporta il numero delle misure emesse nell'anno in esame per tipologia di provvedimento emesso anch'esso nell'anno in esame:

SCHEMA 8 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO, PER TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO: ANNI 2018-2022

TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO / Numero misure emesse	Anno 2018 (*)	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Condanna definitiva <u>senza</u> sosp. condiz. pena	9.900	8.024	5.363	5.449	5.866
Condanna definitiva <u>con</u> sosp. condiz. pena	3.294	2.757	1.909	1.969	2.214
Condanna <u>non</u> definitiva <u>senza</u> sosp. condiz. pena	31.228	23.271	18.675	19.694	19.280
Condanna <u>non</u> definitiva <u>con</u> sosp. condiz. pena	4.349	3.396	2.639	2.761	2.662
Assoluzione definitiva	910	792	462	495	534
Assoluzione <u>non</u> definitiva	3.200	2.301	1.745	1.775	1.828
Altro tipo di sentenza	1.448	1.063	662	662	655
TOTALE NAZIONALE	54.329 (*)	41.604	31.455	32.805	33.039

^(*) per l'anno 2018 vedi ad ogni buon fine la nota in calce allo schema 1

Per ciò che riguarda la corrispondente distribuzione percentuale, abbiamo:

pag. 19 di 43

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

SCHEMA 8 (%) – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO PER TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO: ANNI 2018-2022 (%)

		2018-202	22 (70)			
Tipologia				An no		
PROVVEDIMENTO / Numero misure emesse	Anno	Anno	Anno	202	Anno	
(%)	2018	2019	2020	1	2022	Media
Condanna definitiva senza sosp. condiz. pena	18,2%	19,3%	17,0%	16, 7%	17,8%	17,8%
Condanna definitiva con sosp. condiz. pena	6,1%	6,6%	6,1%	6,0 %	6,7%	6,3%
Condanna <u>non</u> definitiva <u>senza</u> sosp. condiz. pena	57,5%	55,9%	59,4%	60, 0%	58,4%	58,2%
Condanna <u>non</u> definitiva <u>con</u> sosp. condiz. pena	8,0%	8,2%	8,4%	8,4 %	8,1%	8,2%
Assoluzione definitiva	1,7%	1,9%	1,5%	1,5 %	1,5%	1,6%
Assoluzione <u>non</u> definitiva	5,8%	5,5%	5,5%	5,4 %	5,5%	5,6%
Altro tipo di sentenza	2,7%	2,6%	2,1%	2,0 %	2,0%	2,3%
TOTALE NAZIONALE	100,0%	100,0%	100,0%	100 ,0%	100,0%	100,0 %

ove si può osservare che la modalità di definizione prevalente è la condanna non definitiva senza sospensione condizionale della pena, che raggiunge mediamente il 58,2% del totale, ossia quasi 6 misure su 10 sono state emesse in un procedimento che ha avuto poi come esito, sia pur non definitivo, la condanna senza sospensione condizionale della pena.

Sommando poi la citata percentuale del 58,2% a quella media del 17,8% relativa alla condanna definitiva senza sospensione condizionale della pena, abbiamo un totale del 76,0%, ossia 3 misure su 4 sono state emesse in un procedimento che ha avuto poi come esito la condanna (definitiva o non definitiva) senza sospensione condizionale della pena.

Le percentuali medie del 6,3% e del 8,2% relative alla condanna definitiva e non definitiva con la sospensione condizionale della pena, portano la tipologia della condanna ad un'ulteriore supplemento del 14,5%.

Sommando quindi le due percentuali del 76,0% e del 14,5% (= 90,5%), si deduce che <u>9 misure su 10 sono state emesse in un procedimento che ha avuto poi come esito la sentenza di condanna</u> (vedi lo schema 8 bis sotto riportato), come sarebbe logico attendersi.

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

Per ciò che riguarda invece le percentuali medie delle assoluzioni definitive e non definitive, abbiamo una percentuale media complessiva del 7,2% (1,6% + 5,6%).

Alla suddetta percentuale si può poi affiancare la percentuale media delle altre tipologie di sentenza (sempre di tipo definitivo e non) rientranti nelle categorie del proscioglimento a vario titolo (ex artt. 129 - 425 - 469 - 529 - 531 c.p.p., vedi anche il paragrafo 2.3), che risulta pari al restante 2,3%.

Sommando le due percentuali del 2,3% e del 7,2%, abbiamo un totale di esiti assolutori e di proscioglimento a vario titolo di quasi il 10% circa, ossia <u>1 misura su 10 è stata emessa in un procedimento che ha avuto poi come esito l'assoluzione o il proscioglimento</u>.

Come detto nel paragrafo 2.3 restano escluse dal computo le misure emesse nei procedimenti definiti con sentenza di incompetenza, in quanto tali procedimenti vengono poi trasmessi ad altro ufficio per la decisione sul merito.

Abbiamo quindi il seguente schema di sintesi:

SCHEMA 8 bis – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO PER TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO: SINTESI ANNI 2018-2022 (%)

TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO / NUMERO MISURE EMESSE (%)	Media anni 2018-2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Condanna</u> (definitiva e non definitiva)	90,3%	91,1%	90,9%
Assoluzione e proscioglimenti a vario titolo (definitivi e non definitivi)	9,7%	8,9%	9,1%
TOTALE NAZIONALE (%)	100,0%	100,0%	100,0%

che attesta la sostanziale teorica consequenzialità (90% dei casi) che dovrebbe sussistere tra provvedimento di emissione di una misura cautelare e tipo di provvedimento conclusivo del procedimento (ossia condanna, anche se non definitiva).

Da evidenziare, incidentalmente e ad ogni buon fine, che dall'analisi dei dati non sembrano emergere differenze significative tra le tipologie di provvedimenti emessi dal GIP e quelle emesse in sede dibattimentale (pertanto non si allega per brevità la relativa tabella, che porterebbe comunque valori pressoché identici a quelli del precedente schema per entrambe le tipologie di uffici).

4.3) Analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti: per tipologia di provvedimento e di misura

4.3.1) Provvedimenti per tipologia di misura emessa

Riconsiderando adesso **il numero delle misure emesse nell'anno 2022 nei procedimenti definiti nel medesimo anno,** riportato negli schemi 7 e 8 e **pari a 33.039** (pari al 40,5% di tutte le misure emesse nel 2022, vedi schema n. 7), abbiamo il seguente schema 9:

SCHEMA 9 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NELL'ANNO 2022 NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO: TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO E DI MISURA A CONFRONTO

				DNFRONTO			ir .	
Tipologia misure / Tipologia provvedimento	Cond. def. senza sosp. condiz. pena	Cond . def. con sosp. condi z. pena	Cond. non def. senza sosp. condiz. pena	Cond. non def. con sosp. condiz. Pena	Assol. (def. e non def.)	Altro tipo di sent.	TOT. NAZ.	TOT. NAZ. (%)
Divieto di espatrio	6	7	12	0	0	0	25	0,1%
Obbligo presentazione Polizia Giudiziaria	1.205	62 8	3.427	843	464	92	6.659	20,1%
Allontanamento casa familiare	45	64	187	72	45	36	449	1,4%
Divieto avvicinamento	152	20 4	668	195	164	159	1.542	4,7%
Divieto dimora	631	23 9	1.611	335	134	32	2.982	9,0%
Obbligo dimora	463	20 1	1.396	281	189	30	2.560	7,7%
Arresti domiciliari (senza 'braccialetto')	1.501	48 8	4.752	502	531	106	7.880	23,8%
Arresti domiciliari (con 'braccialetto')	212	53	1.151	48	144	39	1.647	5,0%
Custodia cautelare in carcere	1.635	32 8	6.043	382	603	148	9.139	27,7%
Custodia cautelare in luogo di cura	16	2	33	4	88	13	156	0,5%

pag. 21 di 43

pag. 22 di 43

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

Tot. NAZ.	5.866	2.214	19.280	2.662	2.362	655	33.039	100,0%
TOT. NAZ. (%)	17,8%	6,7%	58,4%	8,1%	7,0%	2,0	100,0%	

Lo schema mostra che, delle 33.039 misure emesse nei procedimenti definiti nell'anno 2022, le entità numeriche più elevate ricorrono per la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari senza braccialetto e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in corrispondenza della condanna definitiva e non definitiva senza sospensione condizionale della pena.

4.3.2) Provvedimenti per tipologia di misura emessa (%)

Appare logico chiedersi se le diverse tipologie di provvedimenti emessi possano essere in qualche modo correlate con la gravità del tipo di misura emessa. Ad esempio, ci si potrebbe chiedere se i procedimenti ove sia stata emessa una misura custodiale (carcere o arresti domiciliari) siano maggiormente suscettibili di terminare con una condanna rispetto ai procedimenti ove sia stata emessa una misura non custodiale, quindi di minore gravità.

In effetti le percentuali riportate nello schema seguente, ove si sono considerate per brevità solo le tipologie di misura più frequenti, mostrano che la tipologia di esito del procedimento non sembra correlata al tipo di misura emessa. Infatti, le distribuzioni delle percentuali lette per riga appaiono simili alla distribuzione percentuale del totale nazionale (analogamente le percentuali lette per colonna sono abbastanza simili tra loro, presentando una ridotta variabilità):

SCHEMA 9 (%) – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NELL'ANNO 2022 NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO: TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO E DI MISURA A CONFRONTO (%)

TIPOLOGIA MISURE / TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO (%)	Cond. def. senza sosp. condiz. pena	Cond. def. con sosp. condiz. Pena	Cond. non def. senza sosp. condiz. pena	Cond. non def. con sosp. condiz. pena	Assol. (def. e non def.)	Altro tipo di sent.	TOT. NAZ.
Obbligo di presentazione Polizia Giudiziaria	18,1%	9,4%	51,4%	12,7%	7,0%	1,4%	100,0%
Divieto di avvicinamento	9,9%	13,2%	43,3%	12,7%	10,6%	10,3%	100,0%
Divieto di dimora	21,2%	8,0%	54,0%	11,2%	4,5%	1,1%	100,0%
Obbligo di dimora	18,1%	7,8%	54,5%	11,0%	7,4%	1,2%	100,0%
Arresti domiciliari (senza 'braccialetto')	19,1%	6,2%	60,3%	6,4%	6,7%	1,3%	100,0%
Custodia cautelare in	17,9%	3,6%	66,1%	4,2%	6,6%	1,6%	100,0%

pag.

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

carcere							
Tot. NAZ. (%)	18,2 %	6,8%	58,2 %	8,2%	6,8%	1,8%	100,0%

L'unica eccezione potrebbe forse essere il divieto di avvicinamento, che sembra presentare differenze discretamente significative. Ad esempio, cumulando insieme le 4 voci percentuali inerenti alla condanna, abbiamo che in circa il 92% dei casi il procedimento termina con la condanna per tutte le tipologie di misura esaminate esclusa quella del divieto di avvicinamento, mentre per quest'ultima tale percentuale scende al 79%. Al contrario, le voci relative all'assoluzione e agli altri tipi di sentenza (sentenze di proscioglimento a vario titolo) sono del 10,6% e 10,3% per il divieto, rispetto al 6,4% e 1,3% proprie delle altre tipologie di misura.

4.3.3) Provvedimenti di condanna con sospensione condizionale della pena

Il precedente schema n. 9 mostra che le misure emesse nei procedimenti definiti con condanna (definitiva e non) e con sospensione condizionale della pena sono complessivamente pari a 4.876 (2.214 + 2.662). Di queste 4.876, quelle relative agli arresti domiciliari (con e senza braccialetto) e al carcere risultano pari a 1.801 (488+53+328 +502+48+382; vedi ancora schema n. 9) e non risultano teoricamente in linea (comunque con visione 'ex post') con quanto disposto dall'art. 275, comma 2 bis, c.p.p: "Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena..." . Esse comunque costituiscono solo il 5% delle 33.039 misure emesse totali nei procedimenti definiti nell'anno 2022, percentuale che appare in effetti piuttosto contenuta.

4.3.4) Provvedimenti nei maggiori Tribunali capoluogo

Passando infine all'analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti nei maggiori Tribunali capoluogo, per vedere se vi siano eventuali differenze strutturali nella composizione percentuale dei diversi provvedimenti adottati, abbiamo il seguente schema 10 (vedi anche l'analogo schema n. 4, ove vengono però riportate le misure emesse nei Tribunali capoluogo in totale):

SCHEMA 10 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NELL'ANNO 2022 NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO: TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI NEI MAGGIORI TRIBUNALI CAPOLUOGO (%)

DISTRETTI / TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO (%)	Cond. def. senza sosp. condiz. pena	Cond. def. con sosp. condiz. pena	Cond. non def. senza sosp. condiz. pena	Cond. non def. con sosp. condiz. pena	Assol. (def. e non def.)	Altro tipo di sent.	Totale	TOTALE MISURE EMESSE NEI PROC. DEFINITI
Roma	11,4%	3,8%	72,0%	5,8%	5,8%	1,2%	100%	3.343
Milano	29,8%	7,8%	48,7%	7,6%	5,2%	0,9%	100%	3.062

Torino	21,6%	8,2%	58,3%	5,5%	5,1%	1,3%	100%	1.799

Torino	21,6%	8,2%	58,3%	5,5%	5,1%	1,3%	100%	1.799
Napoli	7,3% %	2,5%	74,7%	3,6%	9,4%	2,5%	100%	1.100
Tot. NAZ.	17,8%	6,7%	58,4%	8,1%	7,0%	2,0%	100%	

Lo schema mostra come i maggiori Tribunali capoluogo, ad eccezione del Tribunale di Milano, abbiano distribuzioni percentuali abbastanza simili a quella nazionale, comunque con alcune non trascurabili differenze.

PARTE II - PROVVEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE. ENTITA' DELLE RIPARAZIONI. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI.

Considerazioni introduttive

L'art. 15 della legge 16 aprile 2015 n. 47, novellato dal comma 37 dell'art. 1 della legge 23 giugno 2017 n. 103, prevede che nella presente *Relazione* siano contenuti – oltre ai dati attinenti l'applicazione delle misure cautelari personali con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti esaminati nella prima sezione della relazione – anche "i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché' i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi".

Preliminarmente occorre distinguere i casi di riparazione per **ingiusta detenzione (artt. 314 e 315 c.p.p.)** da quelli di riparazione derivante da errore giudiziario (art. 643 c.p.p.), che non costituiscono oggetto specifico della presente *Relazione*.

L'istituto della <u>riparazione per ingiusta detenzione</u> è collocato all'interno del Capo VIII del Titolo I (misure cautelari personali) del Libro IV del codice di procedura penale, dedicato alle misure cautelari, e garantisce all'imputato il diritto soggettivo ad ottenere un'equa riparazione per la detenzione subita ingiustamente prima dello svolgimento del processo e, quindi, prima della sentenza. Il presupposto di tale diritto è costituito dall'ingiustizia sostanziale o formale della

pag. 25 di 43

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

custodia cautelare subita, sempre che l'imputato non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa, per dolo o colpa grave. L'art. 314 c.p.p. riconosce il diritto ad ottenere una equa riparazione per la custodia cautelare ingiustamente subita, in adeguamento a quanto previsto dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo che all'art. 5, paragrafo 5 prescrive che «ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione, eseguiti in violazione alle disposizioni di questo articolo, ha diritto ad un indennizzo».

L'errore giudiziario, invece, è inserito nel Titolo IV (revisione) del Libro IX del medesimo codice, riservato alle impugnazioni e si verifica quando un soggetto, dopo aver espiato una pena, o parte di essa, per effetto di una sentenza di condanna, venga successivamente riconosciuto innocente in seguito ad un nuovo processo di "revisione", strumento di impugnazione straordinario. Presupposti del diritto sono la pronunzia di proscioglimento nel giudizio di revisione e, come per l'ingiusta detenzione, che il soggetto interessato non abbia contribuito, con dolo o colpa grave, a dar luogo all'errore giudiziario.

Il diritto alla riparazione è, in ogni caso, escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un diverso reato.

L'articolo 24, ultimo comma, della Carta costituzionale stabilisce che "la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari".

Quanto alla riparazione per ingiusta detenzione, la Corte Costituzionale, già in una pronuncia del 1969, evidenziò la necessità di un intervento legislativo che specificasse se tra "gli errori giudiziari" indicati dalla citata norma costituzionale dovesse o meno farsi rientrare l'ingiusta detenzione³.

La disciplina introdotta dal nuovo codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, si pone nel solco della esigenza evidenziata dalla Corte Costituzionale⁴.

Rilevanti novità in materia sono state apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, cosiddetta "Legge Carotti", che ha aumentato da cento milioni di lire ad un miliardo (oggi € 516.456,90) l'importo massimo per la riparazione, prolungando altresì il termine ultimo per proporre, a pena di inammissibilità, la relativa domanda di riparazione (da 18 a 24 mesi).

Il presupposto del diritto ad ottenere l'equa riparazione consiste, come già accennato, nella ingiustizia sostanziale o formale della custodia cautelare subita:

- la prima si fonda su valutazioni dell'intera vicenda processuale dopo la sua conclusione e riguarda tutte le ipotesi di privazione della libertà personale imposta legittimamente, ma risultante *ex post* non dovuta in ragione di un accertamento definitivo circa l'estraneità dell'imputato ai fatti contestatigli;
- la seconda prescinde dall'esito del procedimento e attiene alle ipotesi in cui la custodia cautelare sia stata applicata illegittimamente, cioè senza che ricorressero le condizioni previste

³ Cfr. sentenza Corte Cost n. 1 del 1969.

⁴ Il Giudice di Leggi, nella sentenza menzionata, sottolineò come l'art. 24 ult. co. Cost. enunci "un principio di altissimo valore etico e sociale, che va riguardato - sotto il profilo giuridico - quale coerente sviluppo del più generale principio di tutela dei "diritti inviolabili dell'uomo" (art. 2), assunto in Costituzione tra quelli che stanno a fondamento dell'intero ordinamento repubblicano, e specificantesi a sua volta nelle garanzie costituzionalmente apprestate ai singoli diritti individuali di libertà, ed anzitutto e con più spiccata accentuazione a quelli tra essi che sono immediata e diretta espressione della personalità umana", concludendo per la necessità di "appropriati interventi legislativi, indispensabili per conferirgli concretezza e determinatezza di contorni, dandogli così pratica attuazione" (sentenza n. 1 del 1969 cit.).

pag.

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

dall'art. 273 e dall'art. 280 c.p.p., a prescindere dal successivo esito di assoluzione o condanna.

Come è noto, la giurisprudenza costituzionale ha ampliato progressivamente lo spettro applicativo dell'istituto, includendovi - tra l'altro - l'arresto provvisorio e l'applicazione provvisoria di misura custodiale su domanda di Stato estero (risultato carente di giurisdizione), nonché l'ipotesi di archiviazione per morte del reo, quando i coimputati risultino prosciolti nel merito perché il fatto non sussiste⁵. Ha inoltre evidenziato come, nel dettare la disciplina di cui all'art. 314 c.p.p., il legislatore abbia mostrato "la volontà di attrarre nell'area della riparazione ipotesi che esulano dalla erroneità del provvedimento giurisdizionale posto a base della detenzione, per abbracciare casi recanti una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione ex post", configurando così un istituto che "si presta, quanto alle modalità applicative, ad essere esteso ad ogni ulteriore ipotesi che si rivelasse costituzionalmente imposta".

La giurisprudenza di legittimità, in conformità ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale, ha messo in luce come il riconoscimento del beneficio non possa ritenersi precluso dalla legittimità del provvedimento che ha determinato la restrizione della libertà personale, né presupponga che la detenzione sia conseguenza di una condotta illecita, ricordando che "è proprio il requisito dell'errore a risultare in definitiva eccentrico rispetto all'istituto in esame", ben potendo la riparazione riconnettersi ad ipotesi del tutto legittime di custodia cautelare accertata ex post come inutiliter data⁷.

Quanto all'inquadramento giuridico dell'istituto de quo, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, si tratta di "strumento indennitario da atto lecito e non già risarcitorio, diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non, procurate dalla privazione della libertà, attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe, compressa".

La "natura indennitaria e non risarcitoria della corresponsione" derivante dal riconoscimento dell'ingiusta detenzione è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte che ha ritenuto che "la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale..."⁹, con l'ulteriore considerazione che "se il legislatore avesse costruito la riparazione dell'ingiusta detenzione come risarcimento dei danni, avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fornisse la dimostrazione dell'esistenza dell'elemento soggettivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo, nelle persone che hanno agito e dell'entità dei danni subiti "¹⁰.

⁵ Cfr. sentt. n. 3010 del 1996, n. 446 del 1997, n. 109 del 1999, n.284 del 2003, nn. 230 e 231 del 2004 e n.219 del 2008.

⁶ Cfr. sent. n. 219 del 2008 nonché, in senso analogo, sentt. nn. 231 e 230 del 2004 cit. e n. 446 del 1997.

⁷ Cass. Sez Un. 28.11.2013 n. 23.

⁸ Cass. sez. IV, sent. n. 21077 dell'1.4.2014-23.5.14.

⁹ Cass. sez. IV, sent. n. 1098 del 13.5.2008 - 10.6.2008.

¹⁰ Cass. sez. IV, sent. n. 15000 del 19.2.2009 - 7.4.2009.

pag. 27 di 43

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

PRESENTAZIONE DEI DATI

1. Il monitoraggio dell'Ispettorato generale del Ministero: a) i dati relativi ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.

L'Ispettorato generale di questo Ministero ha dato corso ad un attento monitoraggio sui casi di ingiusta detenzione, con il quale è riuscito a raccogliere i dati di tutte le Corti di Appello distribuite sul territorio nazionale.

Detto monitoraggio è stato suddiviso in due fasi: la rilevazione dei flussi relativi ai procedimenti ex artt. 314 e 315 c.p.p. instauratisi per richiedere una riparazione per ingiusta detenzione e la raccolta di copia delle ordinanze di accoglimento non più soggette ad impugnazione per effettuarne un'analisi delle motivazioni addotte.

In questo paragrafo viene analizzata la prima fase, consistita nella verifica dei flussi relativi ai procedimenti ex artt. 314 e 315 c.p.p., ed effettuata acquisendo dalle Corti di Appello (autorità giudiziarie funzionalmente competenti a decidere sulle domande di riparazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 315, ult. co., e 645, co. 1, c.p.p.) i dati relativi alle iscrizioni ed alle definizioni dei procedimenti per l'anno 2022, distinguendo quelli conclusi con l'accoglimento della domanda da quelli definiti con il rigetto della stessa.

Si riportano di seguito i dati della prima fase del monitoraggio, che sono in sintesi i seguenti:

- -i procedimenti sopravvenuti presso le Corti di Appello ex artt. 314 e 315 c.p.p.
- -i procedimenti definiti presso le Corti di Appello ex artt. 314 e 315 c.p.p.
- -i procedimenti definiti presso le Corti di Appello ex artt. 314 e 315 c.p.p. per modalità definitoria

Come si vedrà nel prosieguo, in alcune celle delle tabelle esposte viene riportata la sigla "n.p." (dato non pervenuto) in luogo del dato numerico, stante a significare che la Corte di Appello non ha potuto fornire il dato richiesto per quella annualità.

pag. 28 di 43

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

SCHEMA 1 - FLUSSI DEI PROCEDIMENTI EX ARTT. 314 E SEGUENTI CPP: PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI: ANNI 2018-2022

(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)

CORTE DI APPELLO	2018	2019	2020	2021	2022
ANCONA	13	22	10	19	11
BARI	83	74	60	49	50
BOLOGNA	39	34	41	44	37
BRESCIA	14	13	n.p.		13
CAGLIARI	8	19	7	13	12
sez. dist. SASSARI			10	5	9
CALTANISSETTA	20	24	9	29	32
CAMPOBASSO	6	8	4	5	6
CATANIA	62	63	43	65	54
CATANZARO	104	139	106	119	138
FIRENZE	34	41	37	38	40
GENOVA	20	14	21	18	23
L'AQUILA	33	38	32	33	21
LECCE	27	38	24	28	22
sez. dist. TARANTO				22	12
MESSINA	37	26	18	24	33
MILANO	40	67	61	63	62
NAPOLI	268	184	143	178	161
PALERMO	63	68	79	86	96
PERUGIA	19	32	27	67	12
POTENZA	14	12	9	10	10
REGGIO CAL.	118	163	101	106	155
ROMA	111	151	137	145	119
SALERNO	28	26	26	29	25
TORINO	37	40	46	51	43
TRENTO	3	5	1	7	6
sez. dist. BOLZANO			7	3	1
TRIESTE	4	8	6	11	9
VENEZIA	27	17	25	17	17
<u>TOTALE</u>	1.232	1.326	1.090	1.284	1.229

La serie storica dei valori totali del numero dei procedimenti sopravvenuti negli anni 2018-2022 mostra una sostanziale stabilità, ad eccezione forse dell'anno 2020 per il quale si registra il valore piu' contenuto. I distretti piu' significativi quanto ad entità numerica sono quelli di Napoli, Reggio Calabria, Catanzaro e Roma.

pag. 29 di 43

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

SCHEMA 2 – FLUSSI DEI PROCEDIMENTI EX ARTT. 314 E SEGUENTI CPP: PROCEDIMENTI <u>DEFINITI</u>: ANNI 2018-2022 (Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)

CORTE DI APPELLO	2018	2019	2020	2021	2022
ANCONA	8	21	9	4	23
BARI	117	141	3	15	46
BOLOGNA	12	14	37	37	23
BRESCIA	6	15	7	n.p.	17
CAGLIARI	4	21	13	5	15
sez. dist. SASSARI			2	15	9
CALTANISSETTA	23	22	8	35	34
CAMPOBASSO	0	10	5	4	7
CATANIA	57	73	54	79	67
CATANZARO	91	73	58	64	69
FIRENZE	39	51	40	27	32
GENOVA	20	20	14	22	22
L'AQUILA	24	29	15	42	47
LECCE	36	46	22	25	51
sez. dist. TARANTO			n.p.	21	20
MESSINA	47	47	20	21	17
MILANO	98	63	54	71	42
NAPOLI	246	156	168	169	115
PALERMO	37	57	79	73	85
PERUGIA	4	27	26	53	28
POTENZA	17	12	10	12	11
REGGIO CAL.	169	181	107	135	163
ROMA	37	194	137	175	165
SALERNO	24	34	10	27	15
TORINO	24	38	3	35	30
TRENTO	0	4	4	5	6
sez. dist. BOLZANO			5	5	2
TRIESTE	7	7	6	7	10
VENEZIA	66	22	19	26	9
<u>TOTALE</u>	1.213	1.378	935	1.209	1.180

Per i procedimenti definiti si possono effettuare considerazioni analoghe a quelle illustrate per lo schema precedente.

Volendo adesso confrontare la media annua del numero dei procedimenti definiti con quella dei sopravvenuti, abbiamo: (1.183 / 1.232) = 96%, ossia le Corti di Appello riescono ad evadere ogni anno un numero di procedimenti quasi pari a quelli sopravvenuti.

pag. 30 di 43

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

Per ciò che riguarda l'analisi dei procedimenti definiti per tipo di modalità definitoria nel periodo esaminato, in termini assoluti e percentuali, si ha:

SCHEMA 3 – FLUSSI DEI PROCEDIMENTI EX ARTT. 314 E SEGUENTI CPP: PROCEDIMENTI DEFINITI PER MODALITA' DEFINITORIE: ANNI 2018-2022

(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)

	2018	2019	2020	2021	2022
ACCOGLIMENTO (totale)	541	672	416	570	556
ACCOGLIMENTO definitivo	509	579	283	479	489
ACCOGLIMENTO non definitivo	32	93	133	91	67
RIGETTO	626 (*)	671	499	594	571
INAMMISSIBILITA'	46 (*)	35	20	45	53
<u>TOTALE</u>	1.213	1.378	935	1.209	1.180

Nota (*) per l'anno 2018 i procedimenti definiti con le modalità di rigetto ed inammissibilità sono stati stimati

SCHEMA 3 bis — FLUSSI DEI PROCEDIMENTI EX ARTT. 314 E SEGUENTI CPP: PROCEDIMENTI DEFINITI PER MODALITA' DEFINITORIE: ANNI 2018-2022 (%) (Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)

	2018	2019	2020	2021	2022
ACCOGLIMENTO (totale)	44,6%	48,8%	44,5%	47,2%	47,1%
ACCOGLIMENTO definitivo	42,0%	42,0%	30,3%	39,6%	41,4%
ACCOGLIMENTO non definitivo	2,6%	6,7%	14,2%	7,5%	5,7%
RIGETTO	51,6%	48,7%	53,4%	49,1%	48,4%
INAMMISSIBILITA'	3,8%	2,5%	2,1%	3,7%	4,5%
TOTALE (%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Lo schema 4 bis mostra che le percentuali degli accoglimenti (definitivi e non) e dei rigetti si equivalgono approssimativamente, mentre molto residuali sono le definizioni per inammissibilità.

pag. 31 di 43

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

Per ciò che riguarda infine il dettaglio distrettuale dei procedimenti definiti nell'anno 2022 per tipo di modalità definitoria, abbiamo:

SCHEMA 4 – FLUSSI DEI PROCEDIMENTI EX ARTT. 314 E SEGUENTI CPP: PROCEDIMENTI DEFINITI PER MODALITA' DEFINITORIE: ANNO 2022 (Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)

CORTE DI APPELLO	TOTALE PROCED. DEFINITI	ACCOGLI- MENTO (totale)	ACCOGLI- MENTO definitivo	ACCOGLI- MENTO non definitivo	RIGETTO	INAMMIS- SIBILITA'
ANCONA	23	9	9	0	14	0
1	46	11	0	Ğ		
BARI	23		-	11	31	4
BOLOGNA		13	13	0	10	0
BRESCIA	17	8	0	8	8	1
CAGLIARI	15	4	4	0	7	4
sez. dist. SASSARI	9	3	1	2	6	0
CALTANISSETTA	34	7	7	0	26	1
CAMPOBASSO	7	4	4	0	3	0
CATANIA	67	48	46	2	17	2
CATANZARO	69	23	18	5	42	4
FIRENZE	32	15	9	6	17	0
GENOVA	22	10	10	0	10	2
L'AQUILA	47	28	26	2	18	1
LECCE	51	36	33	3	15	0
sez. dist. TARANTO	20	8	8	0	9	3
MESSINA	17	12	12	0	5	0
MILANO	42	22	13	9	18	2
NAPOLI	115	63	52	11	46	6
PALERMO	85	50	50	0	31	4
PERUGIA	28	8	8	0	20	0
POTENZA	11	6	3	3	5	0
REGGIO CAL.	163	103	101	2	43	17
ROMA	165	42	42	0	123	0
SALERNO	15	11	9	2	4	0
TORINO	30	5	5	0	25	0
TRENTO	6	3	3	0	3	0
sez. dist. BOLZANO	2	0	0	0	2	0
TRIESTE	10	1	1	0	7	2
VENEZIA	9	3	2	1	6	0
TOTALE	1.180	556	489	67	571	53
	100,0%	47,1%	41,4%	5,7%	48,4%	4,5%

pag.

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

Segue: b) le ragioni di accoglimento delle domande.

L'Ispettorato generale ha quindi dato impulso ad una seconda fase del monitoraggio, acquisendo dalle autorità giudiziarie competenti copia delle ordinanze di accoglimento non più soggette ad impugnazione relative all'anno 2022; ha poi proceduto alla loro classificazione, avuto riguardo alle "ragioni di accoglimento delle domande", secondo il dettato dell'art. 314 c.p.p., distinguendo:

- casi di indennizzo da "sentenza (di proscioglimento) irrevocabile" (art. 314, co. 1, c.p.p.);
- casi di indennizzo "da illegittimità dell'ordinanza cautelare" (art. 314, co. 2, c.p.p.).

Quanto alla prima tipologia di ordinanze, si è effettuata un'ulteriore distinzione tra i casi in cui le "sentenze di proscioglimento irrevocabile" sono state emesse in primo grado (GUP/Tribunale/Corte di Assise) ed i casi in cui l'assoluzione dell'imputato è stata pronunciata a seguito di impugnazione in grado di appello (sentenze di assoluzione in riforma della condanna in primo grado) o, ancora, in sede di legittimità (sentenze di annullamento della condanna in grado di appello). Ciò al fine verificare il grado di "tenuta" delle misure limitative della libertà personale che, pur disposte e mantenute legittimamente, si sono poi rivelate ex post "ingiuste", a seguito della sentenza di proscioglimento nel merito dell'imputato.

Con rifermento, poi, alle ordinanze di accoglimento della domanda di riparazione "per illegittimità dell'ordinanza cautelare" ai sensi dell'art. 314 co. 2 c.p.p., la finalità del monitoraggio è stata quella di rilevare eventuali distonie nella valutazione delle condizioni di legge per l'adozione delle misure cautelari restrittive, pur nel rigoroso rispetto delle prerogative del vaglio discrezionale del giudice del cautelare sulla gravità indiziaria - suscettibile di modificazione nella fase cautelare - e sulle esigenze social-preventive nel caso concreto¹¹.

A tal fine sono state esaminate dall'Ufficio dell'Ispettorato:

- a) le ipotesi in cui l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale sia stata annullata dal tribunale del riesame sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base del provvedimento genetico, sia quanto ai gravi indizi sia alle esigenze cautelari, ovvero i casi di non convalida dell'arresto o del fermo da parte del GIP;
- b) le ipotesi in cui l'annullamento della misura da parte del tribunale del riesame sia derivato dalla sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione, anche a seguito delle indicazioni fornite dal soggetto ristretto;
- c) le ipotesi di provvedimenti irrevocabili di condanna del soggetto sottoposto nel corso del processo a misura cautelare che non doveva essere "mantenuta", oggettivamente affini alle prime due secondo la previsione dell'art. 314, co. 2 c.p.p. (in cui pure la detenzione diviene "ingiusta" *ex post*), rilevabili in fase di esecuzione allorquando intervengano provvedimenti rideterminativi o riduttivi della pena.

Di seguito lo schema riassuntivo del dato rilevato per l'anno 2022, secondo la descritta ripartizione contenutistica delle ordinanze di accoglimento irrevocabili.

SCHEMA 5 – FLUSSI DEI PROCEDIMENTI EX ARTT. 314 E SEGUENTI CPP: PROCEDIMENTI

¹¹ Giova evidenziare che l'annullamento nella fase cautelare di riesame od appello delle ordinanze applicative di misure cautelari, pur se fondato sull'esame dei medesimi elementi valutativi (condizione che legittima la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314, comma 2 c.p.p.), rientra nella *fisiologica* dinamica del sub-procedimento cautelare, salvo i casi di macroscopica violazione delle norme di legge.

pag. 33 di 43

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

DEFINITI CON ACCOGLIMENTO IRREVOCABILE PER TIPOLOGIA DI MOTIVAZIONE: ANNO 2022 (Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)

CORTE DI	ll .	Sentenze oscioglim		Illegittim	Illegittimità ordinanze cautelari				
APPELLO	GUP/ Trib	Corte Appello	Corte Cassaz	Element i genetici	Elementi sopravv.	Esecuzione/ Condanna			
ANCONA	4	3	0	1	0	1	9		
BARI	0	0	0	0	0	0	0		
BOLOGNA	7	2	1	1	1	1	13		
BRESCIA	0	0	0	0	0	0	0		
CAGLIARI	3	0	0	0	0	1	4		
sez. dist. SASSARI	1	0	0	0	0	0	1		
CALTANISSETTA	1	2	0	2	1	1	7		
CAMPOBASSO	3	1	0	0	0	0	4		
CATANIA	22	9	2	11	1	1	46		
CATANZARO	9	3	1	2		3	18		
FIRENZE	5	0	1	1	1	1	9		
GENOVA	6	2	0	0	0	2	10		
L'AQUILA	15	5	0	4	0	2	26		
LECCE	22	6	0	4	0	1	33		
sez. dist. TARANTO	3	3	0	1	0	1	8		
MESSINA	7	4	0	0	0	1	12		
MILANO	8	2	0	1	0	2	13		
NAPOLI (*)	24	3	0	20	1	0	48		
PALERMO	31	10	0	9	0	1	51		
PERUGIA	6	1	0	1	0	0	8		
POTENZA	3	0	0	0	0	0	3		
REGGIO CALABRIA (*)	31	44	1	17	1	3	97		
ROMA	31	7	1	1	0	2	42		
SALERNO	5	0	0	1	1	2	9		
TORINO	4	0	0	0	1	0	5		
TRENTO	1	1	1	0	0	0	3		
sez. dist. BOLZANO	0	0	0	0	0	0	0		
TRIESTE	0	0	0	0	1	0	1		
VENEZIA	1	1	0	0	0	0	2		
TOTALE	253	109	8	77	9	26	482		
IOTALL		370			112				
	76,8%			23,2%		100%			

^(*) Per il distretto di Napoli va annotato che in 4 casi non è stato possibile, in base al tenore dell'ordinanza, stabilire la fase in cui è stata accertata l'ingiustizia della detenzione; ciò spiega la difformità tra il totale dei provvedimenti di accoglimento irrevocabile della presente tabella (48) e l'analogo totale riportato nello schema n. 4 (52) – Discorso del

tutto similare per Reggio Calabria (con rispettivi valori di 101 e 97)

Lo schema 5 mostra che le ragioni di accoglimento delle domande, secondo il dettato normativo di cui all'art. 314 c.p.p., derivano nella maggior parte dei casi (76,8%) da sentenze di proscioglimento irrevocabile e, per i restanti casi (23,2%), da illegittimità dell'ordinanza cautelare.

2. L'entità delle riparazioni

Si riportano di seguito i dati comunicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) aventi ad oggetto le entità delle riparazioni per ingiusta detenzione ed il numero di ordinanze con le quali le Corti di Appello hanno disposto il pagamento delle somme.

Per ciò che riguarda il numero delle ordinanze con le quali le Corti di Appello hanno disposto il pagamento delle somme a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, abbiamo la seguente serie storica, con dati che risultano piuttosto oscillanti nel periodo esaminato (2018-2022). Nell'anno 2022 le Corti hanno emesso complessivamente 539 ordinanze:

SCHEMA 6 – <u>ORDINANZE DI PAGAMENTO PER RIPARAZIONE</u> PER INGIUSTA DETENZIONE: ANNI 2018-2022 (Fonte: MEF)

i	All	111 2010 20	22 (Folite: ME	• /	
	2018	2019	2020	2021	2022
ANCONA	13	13	1	n.p.	3
BARI	78	78	68	15	8
BOLOGNA	9	28	12	24	15
BRESCIA	10	10	7	7	6
CAGLIARI	3	3	7	2	4
sez. dist. SASSARI	7	7	5	2	5
CALTANISSETTA	13	10	9	5	7
CAMPOBASSO	0	1	1	n.p.	1
CATANIA	54	57	37	43	37
CATANZARO	182	83	66	58	22
FIRENZE	17	11	18	8	14
GENOVA	14	13	17	5	6
L'AQUILA	7	24	21	14	27
LECCE	13	37	39	13	33
sez. dist. TARANTO	2	14	7	7	6
MESSINA	25	45	21	12	7
MILANO	23	42	39	34	18
NAPOLI	113	129	101	72	75
PALERMO	44	39	46	36	43
PERUGIA	11	19	10	25	10
POTENZA	11	11	4	3	4
	2018	2019	2020	2021	2022
REGGIO CAL.	64	120	90	76	90
ROMA	96	105	77	52	52
SALERNO	24	28	11	18	13

pag. 35 di 43

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

TORINO	29	20	9	6	3
TRENTO	3	5	1	1	4
sez. dist. BOLZANO	1	0	1	n.p.	2
TRIESTE	4	6	2	3	2
VENEZIA	25	42	23	24	22
<u>TOTALE</u>	895	1.000	750	565	539

Per ciò che riguarda il dato relativo alle entità degli importi pagati, che è in effetti il dato che interessa realmente, abbiamo la successiva tabella che mostra, analogamente alla tabella precedente, una certa variabilità degli importi totali nel periodo esaminato. Notevole è, in particolare, la variabilità degli importi da distretto a distretto ed anche, nell'ambito di uno stesso distretto, da un anno all'altro.

I distretti maggiormente significativi quanto ad entità di importi sono: Bari limitatamente ai primi tre anni, Catania, Catanzaro, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Il maggiore fra tutti quanto ad entità è quello di Reggio Calabria, con un importo medio annuo di oltre 7 milioni di euro:

SCHEMA 7 – <u>PAGAMENTI PER RIPARAZIONE</u> PER INGIUSTA DETENZIONE: ANNI 2018-2022 (Fonte: MEF)

	2018	2019	2020	2021	2022
ANCONA	€ 239.031	€ 432.864	€ 9.018	n.p.	€ 74.012
BARI	€ 2.486.599	€ 2.503.326	€ 3.257.839	€ 418.524	€ 51.952
BOLOGNA	€ 275.451	€ 537.931	€ 347.026	€ 882.867	€ 622.669
BRESCIA	€ 134.087	€ 196.601	€ 35.641	€ 100.909	€ 111.640
CAGLIARI	€ 16.669	€ 102.914	€ 249.432	€ 96.933	€ 98.733
sez. dist. SASSARI	€ 201.538	€ 315.201	€ 260.397	€ 15.691	€ 540.927
CALTANISSETTA	€ 487.286	€ 551.328	€ 368.780	€ 76.532	€ 53.584
CAMPOBASSO	€ 0	€ 7.422	€ 1.651	n.p.	€ 34.430
CATANIA	€ 2.767.955	€ 3.576.263	€ 1.737.034	€ 1.691.872	€ 1.187.596
CATANZARO	€ 10.378.138	€ 4.458.727	€ 4.584.530	€ 2.255.165	€ 871.942
FIRENZE	€ 310.096	€ 151.191	€ 621.402	€ 94.302	€ 294.099
GENOVA	€ 445.261	€ 327.803	€ 368.480	€ 62.926	€ 254.834
L'AQUILA	€ 120.013	€ 532.954	€ 653.466	€ 235.998	€ 638.620
LECCE	€ 414.225	€ 1.821.863	€ 1.523.814	€ 326.618	€ 1.042.650
sez. dist. TARANTO	€ 59.093	€ 414.034	€ 417.197	€ 548.881	€ 170.671
MESSINA	€ 614.201	€ 1.705.151	€ 685.551	€ 378.214	€ 188.078
MILANO	€ 637.927	€ 1.348.910	€ 1.327.208	€ 795.907	€ 1.069.770
NAPOLI	€ 2.404.793	€ 3.207.214	€ 3.105.219	€ 2.517.100	€ 1.789.977
PALERMO	€ 1.876.045	€ 3.217.001	€ 4.399.761	€ 2.772.097	€ 3.557.891
PERUGIA	€ 843.364	€ 388.874	€ 305.777	€ 443.013	€ 273.019
	2018	2019	2020	2021	2022
POTENZA	€ 281.231	€ 60.220	€ 38.868	€ 62.543	€ 63.059
REGGIO CAL.	€ 2.285.572	€ 9.836.865	€ 7.907.009	€ 6.702.097	€ 10.312.205
ROMA	€ 3.492.249	€ 4.897.010	€ 3.566.075	€ 1.996.507	€ 1.964.663
SALERNO	€ 1.029.445	€ 1.004.252	€ 366.057	€ 991.919	€ 898.782

<u>TOTALE</u>	€ 33.373.831	€ 43.486.630	€ 36.958.291	€ 24.506.190	€ 27.378.085
VENEZIA	€ 753.584	€ 1.369.566	€ 638.964	€ 657.143	€ 903.855
TRIESTE	€ 92.509	€ 104.891	€ 9.355	€ 119.300	€ 59.198
sez. dist. BOLZANO	€ 20.345	€ 0	€ 28.528	n.p.	€ 97.243
TRENTO	€ 77.389	€ 41.064	€ 53.050	€ 15.681	€ 57.487
TORINO	€ 629.735	€ 375.190	€ 91.162	€ 247.451	€ 94.500

Volendo infine confrontare l'entità media degli importi per singola ordinanza emessa, anche al fine di poter effettuare un eventuale confronto inter-distrettuale, sia pure comunque a titolo piu' che altro descrittivo, abbiamo:

SCHEMA 8 -IMPORTO MEDIO PER ORDINANZA PER RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE: ANNI 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
ANCONA	€ 18.387	€ 33.297	€ 9.018	n.p.	€ 24.671
BARI	€ 31.879	€ 32.094	€ 47.909	€ 27.902	€ 6.494
BOLOGNA	€ 30.606	€ 19.212	€ 28.919	€ 36.786	€ 41.511
BRESCIA	€ 13.409	€ 19.660	€ 5.092	€ 14.416	€ 18.607
CAGLIARI	€ 5.556	€ 34.305	€ 35.633	€ 48.467	€ 24.683
sez. dist. SASSARI	€ 28.791	€ 45.029	€ 52.079	€ 7.846	€108.185
CALTANISSETTA	€ 37.484	€ 55.133	€ 40.976	€ 15.306	€ 7.655
CAMPOBASSO	€0	€ 7.422	€ 1.651	n.p.	€ 34.430
CATANIA	€ 51.258	€ 62.741	€ 46.947	€ 39.346	€ 32.097
CATANZARO	€ 57.023	€ 53.720	€ 69.463	€ 38.882	€ 39.634
FIRENZE	€ 18.241	€ 13.745	€ 34.522	€ 11.788	€ 21.007
GENOVA	€ 31.804	€ 25.216	€ 21.675	€ 12.585	€ 42.472
L'AQUILA	€ 17.145	€ 22.206	€ 31.117	€ 16.857	€ 23.653
LECCE	€ 31.863	€ 49.240	€ 39.072	€ 25.124	€ 31.595
sez. dist. TARANTO	€ 29.547	€ 29.574	€ 59.600	€ 78.412	€ 28.445
MESSINA	€ 24.568	€ 37.892	€ 32.645	€ 31.518	€ 26.868
MILANO	€ 27.736	€ 32.117	€ 34.031	€ 23.409	€ 59.432
NAPOLI	€ 21.281	€ 24.862	€ 30.745	€ 34.960	€ 23.866
PALERMO	€ 42.637	€ 82.487	€ 95.647	€ 77.003	€ 82.742
PERUGIA	€ 76.669	€ 20.467	€ 30.578	€ 17.721	€ 27.302
POTENZA	€ 25.566	€ 5.475	€ 9.717	€ 20.848	€ 15.765
REGGIO CAL.	€ 35.712	€ 81.974	€ 87.856	€ 88.185	€ 114.580
ROMA	€ 36.378	€ 46.638	€ 46.313	€ 38.394	€ 37.782
SALERNO	€ 42.894	€ 35.866	€ 33.278	€ 55.107	€ 69.137
TORINO	€ 21.715	€ 18.760	€ 10.129	€ 41.242	€ 31.500
TRENTO	€ 25.796	€ 8.213	€ 53.050	€ 15.681	€ 14.372
	2018	2019	2020	2021	2022
sez. dist. BOLZANO	€ 20.345	€ 0	€ 28.528	n.p.	€ 48.622
TRIESTE	€ 23.127	€ 17.482	€ 4.678	€ 39.767	€ 29.599
VENEZIA	€ 30.143	€ 32.609	€ 27.781	€ 27.381	€ 41.084
Importo medio per	€ 37.289	€ 43.487	€ 49.278	€ 43.374	€ 50.794

37 di 43

pag.

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

<u>ordinanza</u>

Si osserva anche qui una significativa variabilità degli importi medi all'interno della tabella, variabilità che risulta invece abbastanza modesta a livello di totali nazionali, in quanto l'entità dell'importo medio dipende anche dal numero delle ordinanze emesse (tanto piu' esiguo è il numero di ordinanze, tanto maggiore sarà presumibilmente la variabilità degli importi medi).

3. Procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi

Si è già ricordato che l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione è espressione dei principi di solidarietà sociale e dei valori di civiltà giuridica in virtù dei quali, in un ordinamento democratico, chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale ha diritto a una congrua riparazione per i danni morali e materiali subiti.

La riparazione può riconnettersi, come pure evidenziato in premessa, ad ipotesi del tutto legittime di custodia cautelare accertata *ex post* come *inutiliter data*: di frequente, la richiesta e la conseguente adozione di misure cautelari si basa su emergenze istruttorie ancora instabili e, comunque, suscettibili di essere modificate o smentite in sede dibattimentale. Va poi sottolineato che, per costante giurisprudenza di legittimità, il diritto alla riparazione è configurabile anche nel caso in cui sia stato presentato un atto di querela, successivamente oggetto di remissione, ovvero in relazione a reati di cui venga in seguito dichiarata la prescrizione per decorso del tempo, o anche nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione sia correlata alla riqualificazione del fatto in sede di merito, con relativa derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale.

Appare evidente, dunque, come il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione - così come, del resto, del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario di cui all'art. 643 c.p.p. - non possa essere ritenuto, di per sé, indice di sussistenza di responsabilità disciplinare a carico dei magistrati che abbiano richiesto, applicato e confermato il provvedimento restrittivo risultato *ingiusto*.

Gli istituti riparatori hanno presupposti e obiettivi diversi e operano su piani distinti ed autonomi rispetto a quello della responsabilità disciplinare dei magistrati.

Si evidenzia in proposito che, con decreto legislativo 109/2006, sono stati tipizzati gli illeciti disciplinari in cui i magistrati possono incorrere sia nell'esercizio delle funzioni (art. 2), che fuori da esse (art. 3).

Quanto ai primi, rilevanti nel contesto di cui si discute, si rappresenta che la lettera gg) dell'art. 2 prevede specificamente quale fonte di responsabilità disciplinare "l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile".

pag. 38 di 43

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

Risultano inoltre contemplate ipotesi di più ampio respiro, quali "i comportamenti che, violando i doveri di cui all'art.1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti" (lett. a), "la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile" (lett. g), "il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile" (lett. h), "l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge" (lett. l), "l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali" (lett. m) e "l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza" (lett. ff).

L'azione di vigilanza svolta dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 14 della legge 195/1958 e dell'art. 56 del DPR 916/1958 si sviluppa, dunque, entro coordinate molto più ampie ed efficaci rispetto alle rilevazioni possibili attraverso l'esame dei provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione che, peraltro, attesi i tempi di definizioni dei procedimenti ex art. 314 e ss. c.p.p., potrebbero rivelarsi non tempestive, anche in ragione del maturare dei termini di prescrizione o decadenza dell'azione disciplinare.

Deve conclusivamente osservarsi che le anomalie che possono verificarsi in correlazione con l'ingiusta compressione della libertà personale in fase cautelare sono costantemente e prontamente oggetto di verifica da parte degli Uffici ministeriali, sia a seguito di esposti e segnalazioni delle parti, dei loro difensori e di privati cittadini, sia nel corso di ispezioni ordinarie che, infine, in esito alle informative dei dirigenti degli uffici. Pertanto, il sistema disciplinare consente di intercettare e sanzionare condotte censurabili molto prima ed indipendentemente dalla verifica dei presupposti per il riconoscimento della riparazione da ingiusta detenzione.

Tale evidenza emerge dall'analisi della normativa e della giurisprudenza in materia e trova conferma negli esiti del concreto funzionamento del sistema di responsabilità disciplinare dei magistrati.

Neppure dall'attento monitoraggio avviato dall'Ispettorato generale sulle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione, ampiamente citato nella presente *Relazione*, è emersa alcuna correlazione tra i citati provvedimenti e gli illeciti disciplinari dei magistrati.

Per completezza, e al solo fine di dare conto dell'intero lavoro svolto dagli uffici ispettivi ministeriali, si segnala che nell'ambito del citato monitoraggio sono state individuate le azioni disciplinari promosse e definite nel periodo 2017-2022 relative alle fattispecie dell'illecito disciplinare di cui al citato art. 2 lett. gg) del D.lgs. n. 109/2006, prendendo in considerazione solo quelle esercitate per le scarcerazioni oltre i termini di legge. Esse sono rappresentate dalla tabella che segue.

pag. 39 di 43

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

SCHEMA 9 – RILEVAZIONE ILLECITO DISCIPLINARE DI CUI AL CITATO ART. 2 LETT. GG) DEL D.LGS N.109/2006 – situazione al 31/12 degli anni 2017-2022 (Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)

		INI	ZIATIVA	ESITI							
ANNI	AZIONI PROMOSSE	PG CASS	MINISTRO	ASSOL.	CEN- SURA	NDP	IN CORSO (*)	AMMONI- MENTO			
2017	13	2	11	5	4	4	0	0			
2018	16	2	14	8	4	4	0	0			
2019	24	2	22	7	0	13	4	0			
2020	21	0	21	0	0	0	21	0			
2021	3	1	2	2	0	1	0	0			
2022	1	0	1	0	0 1		0	0			

^{(*) &}quot;In corso" = illeciti disciplinari pendenti al 31 dicembre dell'anno in esame

pag. 40 di 43

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

CONCLUSIONI

Conclusioni sulla Parte I della Relazione

<u>La Parte I della presente Relazione</u>, concernente la rilevazione delle **misure cautelari personali coercitive**, fornisce anche per l'anno 2022, come per il precedente periodo 2018-2021, una significativa analisi dei dati rilevati presso gli uffici giudiziari.

Per l'anno 2022 il tasso di rispondenza degli uffici giudiziari competenti (sezioni del Giudice per le indagini preliminari e sezioni Dibattimentali dei Tribunali) è stato dell'80%, precisando, ad ogni buon conto, che hanno risposto quasi tutti i 29 Tribunali distrettuali e che i dati degli uffici non rispondenti sono stati stimati.

Si possono qui riepilogare gli aspetti maggiormente salienti dell'analisi effettuata sull'intero periodo esaminato (2018-2022).

Misure cautelari emesse in generale

- nell'anno 2022 sono state emesse 81.568 misure cautelari personali coercitive;
- dal confronto dei dati relativi al triennio 2020-2022 con quelli del biennio 2018-2019, risulta evidente una diminuzione significativa del numero totale delle misure emesse, forse anche dovuta agli effetti della pandemia non ancora terminata;
- non emergono significative variazioni nella distribuzione percentuale per tipologia di misura emessa nel periodo esaminato, ad eccezione forse della lieve flessione della misura custodiale in carcere, la cui deflazione resta d'altronde il principale obiettivo della norma in esame;
- le misure cautelari custodiali (carcere arresti domiciliari luogo cura) costituiscono il 57% circa di tutte le misure emesse, mentre quelle non custodiali (restanti tipologie) ne costituiscono circa il 43%;
- una misura cautelare coercitiva su tre emesse è quella carceraria (32%), mentre una misura cautelare coercitiva su quattro è quella degli arresti domiciliari (25%);
- il 14% degli arresti domiciliari viene applicato con procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. 'braccialetto'), mentre il restante 86% viene applicato senza il suddetto controllo elettronico (nell'anno 2022 tali percentuali sono state, rispettivamente, 17% e 83%);
 - -l'applicazione delle misure del divieto di espatrio e della custodia cautelare in luogo di cura appare estremamente residuale nel periodo in esame; tali misure congiuntamente considerate non

pag. 41 di 43

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

raggiungono infatti neanche l'1% del totale;

- le sezioni GIP e Dibattimentali ubicate presso i Tribunali capoluogo di distretto detengono da sole circa il 50% delle misure totali emesse a livello nazionale;
- circa il 75% delle misure viene emesso dalle sezioni GIP, mentre il restante 25% viene emesso delle sezioni Dibattimentali;
- con riferimento al periodo 2020-2022 e considerato l'elevato numero delle misure conteggiate, appare statisticamente evidente che il giudice dibattimentale utilizza le misure dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di dimora in modo notevolmente più frequente rispetto al giudice per le indagini preliminari; l'inverso avviene, invece, per le misure della custodia cautelare in carcere e per il divieto di avvicinamento. In particolare, e sempre con riferimento al citato triennio, per la custodia cautelare in carcere la differenza appare molto significativa: si è infatti rilevato come il GIP utilizzi tale misura con frequenza quasi doppia rispetto al giudice dibattimentale (per l'anno 2022 tali percentuali sono state, rispettivamente, del 34,7 e del 17,6%);
- l'80% circa delle misure emesse in un dato anno, appartiene ad un procedimento iscritto nel medesimo anno presso l'ufficio.

Misure cautelari emesse nei procedimenti definiti

- i procedimenti ove vengono emesse misure cautelari personali di tipo coercitivo sembrano avere tempi di definizione molto ridotti (circostanza verosimilmente dovuta al fatto che già sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico della persona); ad esempio, il 40,5% (33.039) delle 81.568 misure cautelari emesse nell'anno 2022, è stato emesso in procedimenti definiti nel medesimo anno 2022; di queste 33.039 misure emesse, l'82,3% (27.203) appartiene a procedimenti iscritti (ed anche definiti, appunto) nel medesimo anno 2022;
- sempre nell'ambito delle misure emesse nei procedimenti definiti, si è rilevato come il 76,0% delle misure sia stato emesso in un procedimento che ha poi avuto come esito la condanna (definitiva o non definitiva) senza sospensione condizionale della pena;
- se si aggiunge al 76,0% sopra indicato la percentuale del 14,5 % relativa alle misure emesse in un procedimento che ha poi avuto come esito la condanna (definitiva o non definitiva) con sospensione condizionale della pena, ne consegue che in circa il 90% dei casi la modalità definitoria di un generico procedimento ove è stata emessa una qualche misura cautelare coercitiva è la condanna, mentre nel restante 10% circa si è avuta un'assoluzione o un proscioglimento emesso a vario titolo;
- relativamente alle diverse possibili tipologie di definizione di un procedimento, non sembrano

pag. 42 di 43

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

emergere significative differenze tra i provvedimenti emessi dal GIP e quelli emessi dal Dibattimento;

-con riferimento al triennio 2020-2022, non sembra infine emergere una qualche correlazione significativa tra tipologia di provvedimento emesso e gravità del tipo di misura emessa.

Conclusioni sulla Parte II della Relazione

La Parte II della presente Relazione svolge inoltre l'analisi dedicata ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, all'entità delle riparazioni e ai procedimenti disciplinari iniziati nei confronti dei magistrati, con il contributo fornito dal MEF e dall'Ispettorato generale.

Quanto ai dati relativi ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione dall'analisi svolta dall'Ispettorato generale del ministero emerge che:

- ✓ la serie storica del numero complessivo dei procedimenti sopravvenuti per conseguire un riconoscimento per riparazione per ingiusta detenzione negli anni 2018-2022 mostra una sostanziale stabilità, ad eccezione forse dell'anno 2020 per il quale si registra il numero piu' contenuto. I distretti piu' significativi quanto ad entità numerica sono quelli di Napoli, Reggio Calabria, Catanzaro e Roma;
 - ✓ nell'anno 2022 sono stati 1.229 i procedimenti sopravvenuti;
- ✓ relativamente alle modalità definitorie di tali procedimenti, si osserva che le percentuali delle ordinanze di accoglimento (definitive e non) e dei rigetti si equivalgono approssimativamente, mentre molto residuali risultano le definizioni per inammissibilità;
- ✓ per ciò che riguarda le ragioni poste alle base degli accoglimenti definitivi classificate secondo il dettato normativo di cui all'art. 314 c.p.p., si è visto che esse derivano, con riferimento all'anno 2022, nella maggior parte dei casi (76,8%) da sentenze di proscioglimento irrevocabile e, nei restanti casi (23,2%), da illegittimità dell'ordinanza cautelare.

Quanto alla entità delle riparazioni, dai dati forniti del MEF risulta che:

- ✓ l'importo complessivamente versato a titolo di riparazione per ingiusta detenzione nell'anno 2022 risulta pari a € 27.378.085 ed è riferito a 539 ordinanze con le quali le Corti di Appello hanno disposto il pagamento delle somme;
- ✓ tale importo è di entità simile a quello versato nell'anno 2021 (€ 24.506.190) ed entrambi risultano comunque di entità significativamente inferiore rispetto agli importi versati nel triennio precedente (2018-2020), avente media annua pari a circa € 38.000.000.

Relativamente ai procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati l'analisi normativa e il monitoraggio avviato dall'Ispettorato generale sulle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione consentono di ritenere:

- ✓ l'assenza di correlazione tra il riconoscimento del diritto alla riparazione accertato nei citati provvedimenti e gli illeciti disciplinari dei magistrati;
- ✓ che le anomalie che possono verificarsi in correlazione con l'ingiusta compressione della libertà personale in fase cautelare sono costantemente oggetto di verifica da parte degli Uffici ministeriali, sia nel corso di ispezioni ordinarie sia a seguito di esposti e segnalazioni delle parti, dei loro difensori e di privati cittadini, sia, infine, in esito alle informative dei dirigenti degli uffici;
- ✓ il sistema disciplinare consente di intercettare e sanzionare condotte censurabili molto prima ed indipendentemente dalla verifica giudiziaria dei presupposti per il riconoscimento della riparazione da ingiusta detenzione.

"Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali..." RELAZIONE AL PARLAMENTO EX LEGGE 16 APRILE 2015, n. 47

TABELLE: ANNO 2022

ITALIA (Totali nazionali)

AVVERTENZA: I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI

				condanna	definitiva	condanna <u>n</u> e	on definitiva	assoluz	ione	altro			condanna	definitiva	condanna <u>ne</u>	on definitiva	assol	uzione	altro
TOTALE	81.568		27.203	4.931	1.980	15.679	2.472	389	1.266	486		5.836	935	234	3.601	190	145	262	169
art. 286 Custodia in Iuogo di cura	714		88	,	1	25	2	7	28	80		11	6	-	80	2	22	74	io.
art. 285 bis Custodia attenuata per detenute madri	-		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	o	c	0
art. 285 Custodia cautelare in	24.654		8.077	1.489	299	5.314	367	100	386	122	•	1.062	146	29	729	15	75	ë	26
art. 284 +275 bis Arresti domiciliari: braccialetto	3.357	ONI	1.073	138	34	756	94	16	8	26	LL'ANNO	574	74	93	395	80	12	S	
art. 284. Arresti domiciliari: senza braccialetto	16.507	FINITI NELL'AN	6.086	1.182	435	3.603	456	83	283	64	E DEFINITI NE	1.794	319	R	1.149	94	"	821	42
art. 283 Comma 2: Obbligo di dimora	6.171	IL'ANNO E DEI	1.967	371	180	1.023	264	28	8	18	I PRECEDENTI	593	92	z	373	17	51	g	12
art. 283 comma 1: Divieto di dimora	5.385	TI ISCRITTI NE	2.708	212	225	1.460	319	30	75	22	SCRITTI IN ANN	274	5 5	2	151	16	9	ē	10
art. 282 terr. Divieto di avoidnamento (anche come grescrizione prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.t, ai sensi dell'art. 282 bis c.t, ai	8.621	IN PROCEDIME	1.109	105	169	453	163	25	.9	127	ROCEDIMENTI IS	433	47	35	215	32	11	¥	32
art. 282 bis comma 1: Alfortanamento dalla casa familiare	3.156	MISURE EMESSE NELL'ANNO, IN PROCEDIMENTI ISCRITTI NELL'ANNO E DEFINITI NELL'ANNO	399	5	28	162	69	n	ž	31	MISURE EMESSE NELL'ANNO, IN PROCEDIMENTI ISCRITTI IN ANNI PRECEDENTI E DEFINITI NELL'ANNO	95	e	v	25	ε	a	oc	R.
art. 282: Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	12.928	MISURE	5.687	1.017	573	2.880	792	110	247	89	MISURE EMESSI	97.2	188	S	547	51	<u></u>	8	24
art. 281: Divieto espatrio	74		12	m	9	е	0	0	0	0		13	e	-	6	0	c	٥	0
MISURE CAUTELARI PERSONALI (Libro IV del Codice di Procedura Penale)	Totale misure caute lari emesse		Totale misure emesse nell'anno. In procedimenti iscritti e definiti nell'anno	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti sell'anno, con <u>condanna definitiva</u> e senza sosp. condiz, pena	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti el'anno, con <u>condanna definitiva</u> e <u>con sosp. condiz. pena</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'amno con <u>condanna non</u> definitiva e senza sospens. condiz.	Misure emesse nell'anno, in procediment i scritti e definiti nell'anno, con condanna non definitiva e con assepens. condiz.	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>assoluzione</u> <u>definitiva</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con assoluzione non definitiva	Misure emesse nell'anno, in procediment i scritt e definiti nell'anno, con <u>aftro tipo di</u> sentenza (definitiva o non definitiva) (*)		Totale misure emesse nell'anno. in procedimenti iscritti in anni precedenti e definiti nell'anno	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti in anni precedenti e definiti nell'anno, con condanna definitiva e senza sosp.	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti in anni recedenti e definiti nell'anno, con condanna definitive e con sosp condiz, the nena	Misure emesse nell'anno, in procediment iscritti in anni precedenti e definiti nell'anno, con condanna non definitiva e senza sospens, condiz, della pena	Misure emesse nell'anno, in procediment iscritti in anni precedenti edefiniti nell'anno, con condanna non definitiva e con sospens. condiz. della pena	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti in anni recedenti e definiti nell'anno, con assoluzione definitiva	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti in anni recedenti e definiti nell'anno, con ascoluzione non definitiva	Higher contents entitles Higher contents H

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA Direzione Generale degli Affari Interni

MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse nell'anno 2022 - ITALIA

				condanna	definitiva	condanna <u>ne</u>	on definitiva	assoluz	ione	altro
TOTALE	81.568		33.039	5.866	2.214	19.280	2.662	534	1.828	655
art. 286 Custodia in luogo di cura	714		156	16	2	33	4	36	52	13
art. 285 bis. Custodia attenuata per detenute madri	1		0	0	0	0	0	0	0	0
art. 285 Custodia cautelare in carcere	24.654		9.139	1.635	328	6.043	382	124	479	148
art. 284. +275 bis Arresti domiciliari: con braccialetto	3.357		1.647	212	53	1.151	48	28	116	39
art. 284 Arresti domiciliari: senza braccialetto	16.507	T.ANNO	088'2	1,501	488	4.752	502	06	441	106
art. 283 comma 2: Obbligo di dimora	6.171	DEFINITI NEL	2.560	463	201	1.396	281	43	146	30
art. 283 comma 1: Divieto di dimora	5,385	ROCEDIMENT	2.982	631	239	1.611	335	40	94	32
art. 282 ter: Divieto di avvicinamento diache come prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.1, ai 282 bis c.1, ai	8.621	MISURE EMESSE NELL'ANNO NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NELL'ANNO	1.542	152	204	899	195	42	122	159
art. 282 bis Comma 1: Allontanamento dalla casa familiare	3.156	MISURE EMESSE	449	45	64	187	72	м	42	36
art. 282: Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	12.928		6.659	1.205	628	3.427	843	128	336	92
art. 281: Divieto espatrio	74		25	9	7	12	0	0	0	0
MISURE CAUTELARI PERSONALI (Libro IV del Codice di Procedura Penale)	Totale misure cautelari emesse. nell'anno		Totale misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno	Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva e senza sosp. condiz, pena</u>	Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva e con sosp. condiz. pena</u>	Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con condanna <i>non</i> definitiva e senza sospens. condiz. della pena	Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con <u>condanna non definitiva</u> e <u>con</u> sospens, condiz, della pena	Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con <u>assoluzione definitiva</u>	Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con <u>assoluzione</u> <i>non</i> definitiva	Misure emesse nell'anno, nei procedimenti definiti nell'anno, con <i>altro</i> tipo di sentenza (definitiva o non definitiva) (*)

AVVERTENZA: tutte le righe riportano il numero delle misure cautelari emesse nell'anno, a prescindere dal numero dei procedimenti o provvedimenti che le contengono
(*) la categoria "con altro tipo di sentenza" ricomprende le misure emesse nei procedimenti definiti ex artt. 129 - 455 - 469 - 529 - 531 c.p.p. (restano quindi esclusi i procedimenti definiti per incompetenza)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA Direzione Generale degli Affari Interni MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse nell'anno 2022 - <u>ITALIA - % PER TIPOLOGIA DI MISURA</u>

				condanna	definitiva	condanna <u>no</u>	on definitiva	assoluz	ione	altro
TOTALE	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
art. 286 Custodia in luogo di cura	<u>%6′0</u>		0,5%	0,3%	0,1%	0,2%	0,2%	%2'9	2,8%	2,0%
art. 285 bis Custodia attenuata per detenute madri	<u>%0′0</u>		%0'0	%0′0	%0′0	%0′0	%0′0	%0'0	%0′0	0
art. 285 Custodia cautelare in carcere	<u>30,2%</u>		27,7%	27,9%	14,8%	31,3%	14,4%	23,2%	26,2%	22,6%
art. 284 +275 <u>bis</u> Arresti domidilari: con braccialetto	4,1%		5,0%	3,6%	2,4%	%0′9	1,8%	5,2%	6,3%	%0′9
art. 284 Arresti domiciliari: senza braccialetto	<u>20,2%</u>	ANNO	23,9%	729%	22,0%	24,6%	18,9%	16,9%	24,1%	16,2%
art. 283 Comma 2: Obbligo di dimora	<u>7,6%</u>	DEFINITI NELL	7,7%	7,9%	9,1%	7,2%	10,6%	8,1%	8,0%	4,6%
<u>art. 283 comma</u> <u>1:</u> Divieto di dimora	<mark>%9'9</mark>	ROCEDIMENTI	%0'6	10,8%	10,8%	8,4%	12,6%	7,5%	5,1%	4,9%
art, 282 ter. Divieto di avvicinamento (anche come prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art, 282 bis c.1, ai sensi dell'art, 282	<u>10,6%</u>	MISURE EMESSE NELL'ANNO NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NELL'ANNO	4,7%	2,6%	9,2%	3,5%	7,3%	7,9%	6,7%	24,3%
art. 282 bis comma 1: Allontanamento dalla casa familiare	<u>3,9%</u>	MISURE EMESSE	1,4%	0,8%	2,9%	1,0%	2,7%	%9°0	2,3%	5,5%
art. 282: Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	<u>15,8%</u>		20,2%	20,5%	28,4%	17,8%	31,7%	24,0%	18,4%	14,0%
art. 281: Divieto espatrio	0,1%		0,1%	0,1%	0,3%	0,1%	%0'0	%0 ' 0	0,0%	%0′0
MISURE CAUTELARI PERSONALI (Libro IV del Codice di Procedura Penale)	<u>Totale misure cautelari emesse</u> <u>nell'anno</u>		Totale misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva</u> e <u>senza sosp. condiz. pena</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva</u> e con sosp. condiz. pena	Misure emesse nell'anno, in procediment iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna non</u> definitiva e <u>senza sospens. condiz.</u>	Misure emesse nell'anno, in procediment iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna non</u> definitiva e con sospens. condiz <u>della pena</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>assoluzione definitiva</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti scritti e definiti nell'anno, con <u>assoluzione non definitiva</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>altro tipo di sentenza</u> (definitiva o non definitiva) (*)

(*) la categoria "con altro tipo di sentenza" ricomprende le misure emesse nei procedimenti definiti ex artt. 129 - 425 - 469 - 529 - 531 c.p.p. (restano quindi esclusi i procedimenti definiti per incompetenza) AVVERTENZA: tutte le righe riportano il numero delle misure cautelari emesse nell'anno, a prescindere dal numero dei procedimenti o provvedimenti che le contengono

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA Direzione Generale degli Affari Interni MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse nell'anno 2022 - <u>ITALIA - % PER TIPOLOGIA DI SENTENZA</u>

						00.9%		7.1%		2,0%
				condanna	definitiva	condanna <u>n</u>	on definitiva	assoluz	ione	altro
TOTALE	100,0%		100,0%	17,8%	6,7%	58,4%	8,1%	1,6%	5,5%	2,0%
<u>art. 286.</u> Custodia in luogo di cura	<mark>%6'0</mark>		100,0%	10,3%	1,3%	21,2%	2,6%	23,1%	33,3%	8,3%
art. 285 bis Custodia attenuata per detenute madri	<u>0,0,0</u>		%0'0	%0′0	%0′0	%0°0	%0′0	%0′0	%0'0	%0'0
art. 285 Custodia cautelare in carcere	30,2%		100,0%	17,9%	3,6%	66.1%	4,2%	1,4%	5,2%	1,6%
art. 284 + 275 bis Arresti domiciliari: co braccialetto	4,1%		100,0%	12,9%	3,2%	%6′69	2,9%	1,7%	7,0%	2,4%
art. 284 Arresti domiciliari: senza braccialetto	20,2%	L'ANNO	%0'00T	19,0%	6,2%	%£'09	6,4%	1,1%	5,6%	1,3%
art. 283 comma 2: Obbligo di dimora	<u>7.6%</u>	DEFINITI NEL	%0′00T	18,1%	7,9%	54.5%	11,0%	1,7%	5,7%	1,2%
art. 283 comma 1. Divieto di dimora	<mark>%9'9</mark>	ROCEDIMENTI	100,0%	21,2%	8,0%	54,0%	11,2%	1,3%	3,2%	1,1%
art. 282 terr Divieto di avvicinamento avvicinamento arche come prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art. 222 bis c.1, ai sensi dell'art. 282 bis c.2, ai	<u>10,6%</u>	NELL'ANNO NEI I	100,0%	%6′6	13,2%	43.3%	12,6%	2,7%	7,9%	10,3%
art. 282 bis comma 1: Allontanamento dalla casa familiare	3,9%	MISURE EMESSE NELL'ANNO NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NELL'ANNO	100,0%	10,0%	14,3%	41,6%	16,0%	%2'0	9,4%	8,0%
art. <u>282:</u> Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	15,8%		100,0%	18,1%	9,4%	51,5%	12,7%	1,9%	5,0%	1,4%
art. 281: Divieto espatrio	0.1%		100,0%	24,0%	28,0%	48.0%	%0′0	%0'0	%0′0	%0′0
MISURE CAUTELARI PERSONALI (Libro IV del Codice di Procedura Penale)	<u>Totale misure cautelari emesse</u> <u>nell'anno</u>		Totale misure emesse nell'anno. nei procedimenti definiti. nell'anno	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva</u> e <u>senza sosp. condiz. pena</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva</u> e con sosp. condiz, pena	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna non</u> definitiva e senza sospens. condiz.	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna non</u> definitiv <u>a</u> e con sospens. condiz.	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>assoluzione definitiva</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>assoluzione non</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>altro tipo di sentenza</u> (definitiva o non definitiva) (*)

(*) le due categorie "con altro tipo di sentenza" ricomprendono le misure emesse nei procedimenti definiti ex artt. 129 - 455 - 469 - 529 - 531 c.p.p. (restano quindi esclusi i procedimenti definiti per incompetenza) AVVERTENZA: tutte le righe riportano il numero delle misure cautelari emesse nell'anno, a prescindere dal numero dei procedimenti o provvedimenti che le contengono

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA Direzione Generale degli Affari Interni

MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse nell'anno 2022 - ITALIA: UFFICI GIP

					condanna	definitiva	condanna	<u>non</u> definit	assolu	ızione	altro
	TOTALE	60.190		16.744	2.848	1.185	9.886	1.199	213	1.005	408
	<u>art. 286</u> Custodia in luogo di cura	647		115	14	0	25	က	22	41	10
	art. 285 bis Custodia attenuata per detenute madri	1		0	0	0	0	0	0	0	0
	art. 285 Custodia cautelare in carcere	20.889		5.813	940	228	3.892	262	62	329	100
ıra Penale)	art. 284 + 275 bis Arresti domiciliari: con braccialetto	2.755		1.145	165	45	773	36	17	80	29
dice di Procedi	art. 284. Arresti domiciliari: senza braccialetto	12.568	T. ANNO	4.61.3	849	315	2.768	318	41	264	89
Libro IV del Co	art. 283 comma 2. Obbligo di dimora	3.974	I DEFINITI NE	1,115	231	101	283	120	6	62	6
ZI PERSONALI	art. 283 comma 1 Divieto di dimora	2.266	PROCEDIMENT	490	101	40	278	39	9	20	ဖ
MISURE CAUTELARI PERSONALI (Libro IV del Codice di Procedura Penale)	art. 282 ter. Divieto di avvicinamento (anche come prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.1, ai sensi dell'art. 282 bis c.2)	7.845	ISURE EMESSE NELL'ANNO NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NELL'ANNO	1.174	124	181	624	163	23	11	221
	art. 282 bis. <u>comma 1.:</u> Allontanamento dalla casa familiare	3.051	MISURE EMESS	400	42	59	162	92	3	36	33
	art. 282: Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	6.128	•	1.858	377	210	916	193	30	96	36
	art. 281: Divieto espatrio	99		71	ιn	9	01	0	0	0	0
	CITTA' E TIPO DI UFFICIO:	Totale misure cautelari emesse nell'anno		Totale misure emesse nell'anno. in procedimenti iscritti e definiti nell'anno	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva</u> e senza sosp. condiz. pena	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva</u> e <u>con sosp. condiz. pena</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna noz.</u> <u>definitiva</u> e <u>senza sospens. condiz.</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna non</u> definitiva e con sospens, condiz <u>della pena</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>assoluzione definitiva</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>assoluzione non</u> definitiva	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>altro tipo di sentenza</u> (definitiva o non definitiva) (*)

AVVERTENZA: tutte le righe riportano il numero delle misure cautelari emesse nell'amno, a prescindere dal mumero dei procedimenti o provvedimenti che le contempono
(*) le due categorie "on altro tipo di sentenza" ricomprendono le misure emesse nei procedimenti definiti ex artt. 129 - 425 - 469 - 529 - 531 c.p.p. (restano quindi esclusi i procedimenti definiti per incompetenza)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale degli Affari Interni
MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse nell'anno 2022 - <u>ITALIA UFFICI GIP: % PER TIPOLOGIA DI MISURA</u>

			_		condanna	definitiva	condanna <u>no</u>	on definitiva	assoluz	rione	altro
	TOTALE	<u>100,0%</u>		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	art. 286 Custodia in luogo di cura	<u>1,1%</u>		0,7%	0,5%	%0′0	0,3%	0,3%	10,3%	4,1%	2,5%
	art. 285 bis Custodia attenuata per detenute madri	<u>%0′0</u>		%0'0	0,0%	0,0%	%0′0	%00'0	%0'0	0,0%	0,0%
	art. 285 Custodia cautelare in carcere	<u>34,7%</u>		34,7%	33,0%	19,2%	39,4%	21,9%	29,1%	32,7%	24,5%
ıra Penale)	art. 284 +275 bis Arresti domiciliari: con braccialetto	<u>4,6%</u>		%8′9	5,8%	3,8%	7,8%	3,0%	8,0%	8,0%	7,1%
dice di Procedu	art. 284 Arresti domiciliari: senza braccialetto	<u>30,9%</u>	TE, ANNO	27,6%	29,8%	26,6%	28,0%	26,5%	19,2%	26,3%	14,2%
Libro IV del Co	art. 283 comma 2: Obbligo di dimora	<u>%9'9</u>	I DEFINITI NEI	6,7%	8,1%	8,5%	%6′5	10,0%	4,2%	6,2%	2,2%
RI PERSONALI	art. 283 Comma 1: Divieto di dimora	<u>3,8%</u>	PROCEDIMENT	2,9%	3,5%	3,4%	2,8%	3,3%	2,8%	2,0%	1,5%
MISURE CAUTELARI PERSONALI (Libro IV del Codice di Procedura Penale)	art, 282 ter. Divieto di avvicinamento (anche come prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.1, ai sensi dell'art. 282	<u>13,0%</u>	MISURE EMESSE NELL'ANNO NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NELL'ANNO	7,0%	4,4%	15,3%	4,8%	13,6%	10,8%	7,7%	31,1%
_	art. 282 bis comma 1: Allontanamento dalla casa familiare	5,1%	MISURE EMESSI	2,4%	1,5%	5,0%	1,6%	5,4%	1,4%	3,6%	8,1%
	art. 282: Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	<u>10,2%</u>		11,1%	13,2%	17,7%	%8'6	16,1%	14.1%	%9′6	8,8%
	art. 281: Divieto espatrio	<u>0,1%</u>		0,1%	0,2%	0,5%	0,1%	%0'0	%0'0	0,0%	0,0%
	CITTA' E TIPO DI UFFICIO:	<u>Totale misure cautelari emesse</u> <u>nell'anno</u>		Totale misure emesse nell'anno. in procedimenti iscritti e definiti nell'anno	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva</u> e <u>senza sosp. condiz. pena</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva</u> e <u>con sosp. condiz. pena</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna non</u> definitiva e senza sospens. condiz. della pena	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con condanna non definitiva e con sospens. condiz.	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>assoluzione definitiva</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>assoluzione <i>non</i></u>	Misure emesse nell'anno, in procediment iscritti e definiti nell'anno, con <u>altro tipo di sentenza</u> (definitiva o non definitiva) (*)

(*) le due categorie "con altro tipo di sentenza" ricomprendono le misure emesse nei procedimenti definiti ex artt. 129 - 425 - 469 - 533 c.p.p. (restano quindi esclusi i procedimenti definiti per incompetenza) AVVERTENZA: tutte le righe riportano il numero delle misure cautelari emesse nell'anno, a prescindere dal numero dei procedimenti o provvedimenti che le contengono

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale degli Affari Interni
MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse nell'anno 2022 - <u>ITALIA UFFICI GIP</u>: % PER TIPOLOGIA DI SENTENZA

CITTA' E TIPO DI UFFICIO: Divisio Policia Giudiz. Policia	art. 282:	art. 282 ter: Divieto di									
100,0% 10,3% 10,3% 10,0% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4%	Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	avvicinamento (anche come prescrizione accesoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.1, ai sensi dell'art. 282	art. 283 Comma 1: Divieto di dimora	art. 283 comma 2: Obbligo di dimora	art. 284 Arresti domiciliari: senza braccialetto	art. 284 + 275 bis Arresti domiciliari: con braccialetto	art. 285 Custodia cautelare in carcere	art. 285 bis. Custodia attenuata per detenute madri	<u>art. 286.</u> Custodia in luogo di cura	TOTALE	
100,0% 100,0% 20,3% 28,6% 11,3% 47,6% 49,3% 40,3% 10,4%		<u>13,0%</u>	3,8%	<u>%9′9</u>	20,9%	4.6%	<u>34,7%</u>	%0′0	<u>1,1%</u>	100,0%	
23,8% 20,3% 100,0% 28,6% 11,3% 14,8% 47,6% 49,3% 40,5% 0,0% 10,4% 16,3%	MISURE EMESS	E NELL'ANNO NET	PROCEDIMENT	I DEFINITI NE	L'ANNO						
23.8% 20,3% 10,5% 10,5% 47,6% 49,3% 40,5% 10,4% 16,3% 0,8% 0,8%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	700,000	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	
28,6% 11,3% 14,8% 47,6% 49,3% 40,5% 0,0% 10,4% 16,3% 0,8%		10,6%	20,6%	20,7%	18,4%	14,4%	16,2%	%0'0	12,2%	17,0%	condanna
47,6% 49,3% 40,5% 0,0% 10,3% 10,3% 10,3% 0,8% 0,8%	14,8	15,4%	8,2%	9,1%	%8′9	3,9%	3,9%	%0′0	%0′0	7,1%	definitiva
0,0% 10,4% 16,3% 0,8% 0,8%		40,8%	92'99	52,3%	%0′09	%5′29	%0′29	%0′0	21,7%	<u>29,0%</u>	
0,0% 1,6% 0,8%		13,9%	8,0%	10,8%	%6'9	3,1%	4,5%	%0'0	2,6%	7,2%	<u>non</u> defini
	8′0	2,0%	1,2%	0,8%	0,9%	1,5%	1,1%	%0'0	19,1%	<u>1,3%</u>	assolu
Misure entraction in procediment iscritte definition in nell anno, con <u>assoluzione non definitiva</u> 6,0% 5,2% 9,0% 6,6%		%9′9	4,1%	5,6%	5,7%	7,0%	5,7%	%0′0	35,7%	<u>6,0%</u>	
Misure emesse nell'anno, in procediment is critte a definiti procediment is critte a definiti 1,9% 1,9% 1,3	1,9% 8,3%	10,8%	1,2%	%8′0	1,3%	2,5%	1,7%	%0′0	8,7%	2,4%	altro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA Direzione Generale degli Affari Interni

			4	MISURE CAUTELARI PERSONALI (Libro IV del Codice di Procedura Penale)	RI PERSONALI	Libro IV del Co	odice di Proced	ura Penale)				
CITTA' E TIPO DI UFFICIO:	art. 281: Divieto espatrio	art. <u>282:</u> Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis comma 1: Allontanamento dalla casa familiare	art. 282 ter: Divieto di a Vicinamento (anche come prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.1, ai sensi dell'art. 282 bis c.2)	art. 283 comma 1: Divieto di dimora	art. 283 comma 2. Obbligo di dimora	art. 284 Arresti domiciliari: senza braccialetto	art. 284 +275 bis Arresti domiciliari: con braccialetto	art. 285 Custodia cautelare in carcere	art. 285 bi <u>s</u> Custodia attenuata per detenute madri	art. 286. Custodia in Iuogo di cura	TOTALE
Totale misure cautelari emesse nell'anno	∞	6.800	105	776	3.119	2.197	3.939	602	3.765	0	29	21.378
			MISURE EMESS	MISURE EMESSE NELL'ANNO NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NELL'ANNO	PROCEDIMENT	T DEFINITI NE	IL'ANNO					
Totale misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno	4	4.801	49	368	2.492	1,445	3.267	502	3.326	0	41	16.295
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva</u> e <u>senza sosp. condiz. pena</u>	1	828	ε	28	530	232	652	47	569	0	2	3.018
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva</u> e <u>con sosp. condiz, pena</u>	H	418	ın	23	199	100	173	œ	100	0	2	1.029
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna non</u> definitiva e <u>senza sospens. condizidella pena</u>	2	2.511	25	189	1.333	813	1.984	378	2.151	0	œ	9.394
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna non</u> definitia e con sospens. <u>condiz.</u>	0	650	7	32	296	161	184	12	120	0	1	1.463
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>assoluzione</u> <u>definitiva</u>	0	86	0	19	34	34	49	11	62	0	14	321
Misure emesse nell'anno, in procediment iscritti e definiti nell'anno, con <u>assoluzione non definitiva</u>	0	240	ى	45	74	84	177	36	150	0	11	823
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>aftro tipo di senteza</u> (definitiva o non definitiva) (*)	0	26	в	32	26	21	48	10	48	0	3	247
AVVERTENZA: tutte le righe riportano il numero delle misure cautelari emesse nell'anno, a prescindere dal numero dei procedimenti o provvedimenti che le contengono	no il numero dell	e misure cautelari e	messe nell'anno, a p	rescindere dal nume	aro dei procedime	nti o nmwedim	anti cha la contar	04000				

MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse nell'anno 2022 - <u>ITALIA UFFICI DIBATTIMENTO: % PER TIPOLOGIA DI MISURA</u> MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA Direzione Generale degli Affari Interni

			_		condanna	definitiva	condanna <u>no</u>	on definitiva	assoluz	rione	altro
	TOTALE	<u>100,0%</u>		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	art. 286 Custodia in luogo di cura	<u>0,3%</u>		0,3%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	4,4%	1,3%	1,2%
	art. 285 bis Custodia attenuata per detenute madri	<mark>%0′0</mark>		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	%0'0	0,0%	0,0%
	art. 285 Custodia cautelare in carcere	<u>17,6%</u>		20,4%	23,0%	9,2%	22,9%	8,2%	19,3%	18,2%	19,4%
ıra Penale)	art. 284 +275 bis Arresti domiciliari: con braccialetto	<u>2,8%</u>		3,1%	1,6%	%8′0	4,0%	%8′0	3.4%	4,4%	4,0%
dice di Procedu	art. 284 Arresti domiciliari: senza braccialetto	<u>18,4%</u>	TE, ANNO	20,0%	21,6%	16,8%	21,1%	12,6%	15,3%	21,5%	19,4%
Libro IV del Co	art. 283 comma 2: Obbligo di dimora	<u>10,3%</u>	I DEFINITI NE	8,9%	7,7%	9,7%	8,7%	11,0%	10,6%	10,2%	8,5%
RI PERSONALI	art. 283 Comma 1: Divieto di dimora	<u>14,6%</u>	PROCEDIMENT	15,3%	17,6%	19,3%	14,2%	20,2%	10,6%	%0′6	10,5%
MISURE CAUTELARI PERSONALI (Libro IV del Codice di Procedura Penale)	art. 282 ter. Divieto di avvicinamento (anche come prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.1, ai sensi dell'art. 282	<u>3,6%</u>	MISURE EMESSE NELL'ANNO NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NELL'ANNO	2,3%	%6′0	2,2%	2,0%	2,2%	%6'5	5,5%	13,0%
	art. 282 bis. comma 1: Allontanamento dalla casa familiare	<u>0,5%</u>	MISURE EMESSI	0,3%	0,1%	0,5%	0,3%	0,5%	%0°0	0,7%	1,2%
	art. 282: Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	31,8%		29,5%	27,4%	40,6%	26,7%	44,4%	30.5%	29,2%	22,7%
	art. 281: Divieto espatrio	<mark>%0′0</mark>		%0'0	%0′0	0,1%	%0'0	%00'0	%0'0	0,0%	%0′0
	CITTA' E TIPO DI UFFICIO:	<u>Totale misure cautelari emesse</u> <u>nell'anno</u>		Totale misure emesse nell'anno. in procedimenti iscritti e definiti nell'anno	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva</u> e <u>senza sosp. condiz. pena</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva</u> e <u>con sosp. condiz. pena</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna non</u> definitiva e senza sospens. condiz. della pena	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con condanna non definitiva e con sospens. condiz.	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>assoluzione definitiva</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>assoluzione <i>non</i></u>	Misure emesse nell'anno, in procediment iscritti e definiti nell'anno, con <u>altro tipo di sentenza</u> (definitiva o non definitiva) (*)

AVVERTENZA: tutte le righe riportano il numero delle misure cautelari emesse nell'anno, a prescindere dal numero dei procedimenti o provvedimenti che le contengono

^(*) le due categorie "con altro tipo di sentenza" ricomprendono le misure emesse nei procedimenti definiti ex artt. 129 - 425 - 469 - 533 c.p.p. (restano quindi esclusi i procedimenti definiti per incompetenza)

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XCIV N. 1

MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse nell'anno 2022 - <u>ITALIA UFFICI DIBATTIMENTO: % PER TIPOLOGIA DI SENTENZA</u> MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA Direzione Generale degli Affari Interni

							91,5%		%0'Z		1,5%
					condanna	ı definitiva	condanna <u>no</u>	on definitiva	assoluz	ione	altro
	TOTALE	100,0%		100,0%	<u>18,5%</u>	<u>6,3%</u>	<u>57,6%</u>	<u>%0'6</u>	2,0%	<u>5,1%</u>	<u>1,5%</u>
	art. 286 Custodia in Iuogo di cura	0.3%		100,0%	4,9%	4,9%	19,5%	2,4%	34,1%	26,8%	7,3%
	art. 285 bis Custodia attenuata per detenute madri	<u>0,0,0</u>		0,0%	%0'0	0,0%	0,0%	0,0%	%0′0	0,0%	%0′0
	art. 285 Custodia cautelare in carcere	17,6%		%0'0 0 1	%6′02	3,0%	64,7%	3,6%	1,9%	4,5%	1,4%
ıra Penale)	art. 284 +275 bis Arresti domiciliari: con braccialetto	<u>2,8%</u>		100,0%	9,4%	1,6%	75,3%	2,4%	2,2%	7,2%	2,0%
dice di Procedu	art. 284 Arresti domiciliari: senza braccialetto	<u>18,4%</u>	L'ANNO	700,000	20,0%	5,3%	%2'09	2,6%	1,5%	5,4%	1,5%
Libro IV del Co	art. 283 comma 2: Obbligo di dimora	10,3%	I DEFINITI NEI	100,0%	16,1%	6,9%	56,3%	11,1%	2,4%	5,8%	1,5%
RI PERSONALI (art. 283 Comma 1: Divieto di dimora	<u>14,6%</u>	PROCEDIMENT	100,0%	21,3%	8,0%	53,5%	11,9%	1,4%	3,0%	1,0%
MISURE CAUTELARI PERSONALI (Libro IV del Codice di Procedura Penale)	art. 282 ter. Divieto di avvicinamento (anche come prescrizione accessoria della m.c di cui all'art. 282 bis c.1, ai sensi dell'art. 282	3.6%	ESSE NELL'ANNO NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NELL'ANNO	100,0%	%9′2	6,3%	51,4%	8,7%	5,2%	12,2%	8,7%
2	art. 282 bis comma 1: Allontanamento dalla casa familiare	<u>0.5%</u>	MISURE EMESSE	100,0%	6,1%	10,2%	%0′15	14,3%	%0′0	12,2%	6,1%
	art. 282: Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	<u>31,8%</u>		100,0%	17,2%	8,7%	52,3%	13,5%	2,0%	5,0%	1,2%
	art. 281: Divieto espatrio	<mark>%0'0</mark>		100,0%	25,0%	25,0%	20,0%	%0′0	%0'0	%0′0	%0′0
	CITTA' E TIPO DI UFFICIO:	<u>Totale misure cautelari emesse</u> <u>nell'anno</u>		Totale misure emesse nell'anno. in procedimenti iscritti e definiti nell'anno	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva</u> e <u>senza sosp. condiz. pena</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva</u> e con sosp. condiz. pena	Misure emesse nell'anno, in procedimenti scritti e definiti nell'anno, con <u>condanna non definitiva e senza sospensi. condiz.</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con condanna non definitiva e con sosseras. condiz. della pena	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>assoluzione definitiva</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti scritti e definiti nell'anno, con <u>assoluzione non definitiva</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>altro tipo di sentenza</u> (definitiva o non definitiva) (*)

AVVERTENZA: tutte le righe riportano il numero delle misure cautelari emesse nell'anno, a prescindere dal numero dei procedimenti o provvedimenti che le contengono (*) le due categorie "con altro tipo di sentenza" ricomprendono le misure emesse nei procedimenti definiti ex artt. 129 - 425 - 469 - 529 - 531 c.p.p. (restano quindi esclusi i proced

"Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali..." RELAZIONE AL PARLAMENTO EX LEGGE 16 APRILE 2015, n. 47

TABELLE: ANNO 2022

DISTRETTI e CAPOLUOGHI

Tribunali (Uffici GIP + Dibattimento) di Roma-Milano-Torino-Napoli

AVVERTENZA: I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA Direzione Generale degli Affari Interni

r		1							_											-		-	_	-		-	_	_			1				_				_				
	Tribunali Capoluogo		3,294	5.151	533	1.025	385	758	296	1.679	1.515	14.636	45,5%	1.427	784	570	5.821	8.602	49,4%	274	102	3.412	845	2.040	1.008	518	863	830	10.581	48.7%	2.121	829	323	1.880	996	466	6.615	64,4%	14.636	8.602	10.581	6.615	40.434
	art. 286 Custodia in Iuogo di cura		45	89	7	32	3	22	6	18	37	241		62	7	14	9/	159		16	4	33	17	29	39	ιΩ	24	FI 6	192	1	40	21	16	30	8	7	122		241	159	192	122	714 0,9%
MISURA	art. 285 bis Custodia attenuata per detennte madri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-1 0	-	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0	1 0,0%
POLOGIA DI	art. 285 Custodia cautelare in carcere		1.772	2.976	177	720	254	686	273	959	1.656	9.776		1.126	310	295	2.520	4.251		366	09	3.297	354	1.447	486	203	716	626	7.779		871	405	117	1:031	268	156	2.848		9.776	4.251	7.779	2.848	30,2%
0GO - PER TI	art. 284 +275 bis Arresti domiciliari: ombraccialetto		113	138	0	40	8	96	52	140	177	764		336	41	95	268	1.040		43	3	221	17	200	178	42	16	31	808		321	106	63	196	18	41	745		764	1.040	808	745	3.357
NALI CAPOLU	art. 284. Arresti domiciliari: senza braccialetto		1.068	1.679	98	441	30	549	140	441	1.072	5.518		604	275	258	1.820	2.957		259	73	1.975	444	1.434	391	242	434	36/	5.848	!	648	314	94	269	311	120	2.184		5.518	2.957	5.848	2.184	16.507
TTI + TRIBU	art. 283 comma 2. Obbligo di dimora		401	302	6	205	19	307	84	320	483	2.130		551	155	237	551	1.494		169	33	283	113	401	113	111	80	75	1.403		417	80	18	302	203	124	1.144		2.130	1.494	1.403	1.144	6.171
022 - DISTRE	art. 283 comma 1. Divieto di dimora	-	335	919	14	131	18	350	59	375	602	2.803	•	488	22	86	901	1.530		95	10	356	59	74	21	41	48	40	749	!	111	30	10	72	49	31	303		2.803	1.530	749	303	5.385 6,6%
MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse nell'anno 2022 - DISTRETTI + TRIBUNALI CAPOLUOGO - PER TIPOLOGIA DI MISURA	art. 282 terr. Divieto di auvicinamento (anche come prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.1, ai sensi dell'art. 282 bis c.2)	NORD	795	661	134	209	70	493	180	393	731	3.666	CENTRO	524	187	207	947	1.865	ans	188	37	543	116	443	160	87	239	//	1.969	TEOLE	418	125	42	244	211	81	1.121	RIEPILOGO	3.666	1.865	1.969	1.121	8.621 10,6%
47/2015) - er	art. 282 bis comma 1.: Allontanament familiare		291	287	31	94	31	259	74	133	272	1.472		220	26	94	309	629		89	12	178	35	137	54	22	99	18	619	1	152	48	14	29	64	41	386		1.472	629	619	386	3,156
ERSONALI (L.	art. 282. Obbligo presentazione Polizia Giudiz.		1.345	1.590	63	297	15	681	137	534	1.089	5.751		853	229	280	2.059	3.421		181	26	826	108	551	98	143	197	1/8	2.341	!	539	109	47	420	199	101	1,415		5.751	3.421	2.341	1.415	12.928 15,8%
CAUTELARI P	art. 281: Divieto espatrio		9	14	0	1	0	5	2	7	8	43		3	0	2	10	15		1	0	1	2	2	0	0	0	-1 0	2	,	4	0	0	2	3	0	6		43	15	7	6	74
MISURE	DISTRETTI. TOTALE		6.171	8.634	533	2.170	448	3.751	1.010	3.320	6.127	32.164		4.767	1.315	1.568	9.761	17.411		1.386	258	7.713	1.265	4.718	1.528	896	1.820	1.443	21.716		3.521	1.238	421	3.061	1.334	702	10.277		32.164	17.411	21.716	10.277	81.568 100,0%
	<u>DISTRETTI.</u> TOTALE (%)		%9'L	10,6%	0,7%	2,7%	0,5%	4,6%	1,2%	4,1%	7,5%	39,4%		5,8%	1,6%	1,9%	12,0%	21,3%		1,7%	0,3%	9,5%	1,6%	5,8%	1,9%	1,1%	2,2%	1,8%	26.6%		4,3%	1,5%	0,5%	3,8%	1,6%	0,9%	12,6%		39,4%	21,3%	26,6%	12,6%	100,0% VAL%
ı			TORINO	MILANO	BOLZANO	BRESCIA	TRENTO	VENEZIA	TRIESTE	GENOVA	BOLOGNA	TOTALE		FIRENZE	PERUGIA	ANCONA	ROMA	TOTALE		L'AQUILA	CAMPOB.	NAPOLI	SALERNO	BARI	LECCE	POTENZA	CATANZARO	REGGIO CAL.	TOTALE		PALERMO	MESSINA	CALTANIS.	CATANIA	CAGLIARI	SASSARI	TOTALE	•	NORD	CENTRO	ans	ISOLE	TOT. NAZ.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA Direzione Generale degli Affari Interni

MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse nell'anno 2022 - <u>Tribunale di Roma</u> (Ufficio GIP + Dibattimento)

				100,0%	11,4%	3,8%	72,1%	5,8%	1,7%	4,1%	1,2%
	TOTALE	<u>5.821</u>		3.343	380	126	2.409	193	28	137	40
	art. 286 Custodia in Iuogo di cura	33		11	0	0	м	0	9	3	2
	art. 285 bis Custodia attenuata per detenute madri	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	art. 285 Custodia cautelare in carcere	1.505		676	65	10	548	D	œ	32	80
ra Penale)	art. 284 Arresti domiciliari: con braccialetto	365		218	11	4	173	3	ın	18	4
lice di Procedu	art. 284 Arresti domiciliari: senza braccialetto	996	NNO 2022	609	74	23	457	19	ın	29	2
ibro IV del Coc	art. 283 <u>comma 2:</u> Obligo di dimora	280	FINITI NELL'A	169	28	6	112	8	4	7	1
I PERSONALI (I	art. 283 comma 1: Divieto di dimora	710	CEDIMENTI DI	543	78	18	387	47	ທ	4	4
MISURE CAUTELARI PERSONALI (Libro IV del Codice di Procedura Penale)	art. 282 ter Divieto di avvicina mento	388	LL'ANNO NEI PRO	74	1	10	37	4	3	12	7
Ψ	art. 282 bis. Alontanamento dalla casa familiare	134	MISURE EMESSE NELL'ANNO NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NELL'ANNO 2022	17	1	2	80	1	0	3	2
	art. 282 Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	1.433	M	1.023	120	50	683	106	25	29	10
	art. 281 Divieto espatrio	7		3	2	0	1	0	0	0	0
	CITTA' E TIPO DI UFFICIO:	<u>Totale misure cautelari emesse</u> nell'anno		Totale misure emesse nell'anno. in procedimenti iscritti e definiti nell'anno	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva</u> e <u>senza sosp. condiz. pena</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva</u> e <u>con sosp. condiz. pena</u>	Misure emesse nell'anno, in procediment i scritti e definiti nell'anno, con <u>condanna noz</u> definitiva e senza sospens. condiz. della pena	Misure emesse nell'anno, in procediment i scritti e definiti nell'anno, con <u>contanna noz.</u> definitiva e con <u>sospens. condiz.</u> della pena	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>assoluzione definitiva</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>assoluzione non definitiva</u>	Misure emesse nell'anno, in procediment iscritt'e definiti nell'anno, con <u>aftro tipo di sentenza</u> (definitiva o non definitiva) (*)

(*) nele due categorie "con atro tipo di sentenza" sono ricomprese le misure emesse nei procedimenti definiti ex artt. 129 - 425 - 459 - 531 c.p.p. (restano quindi esdusi i procedimenti definiti per incompetenza) AVVERTENZA: In tutte le righe viene riportato il numero delle misure cautelari emesse nell'anno, a prescindere dal numero del procedimenti o provvedimenti che le contengono

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA Direzione Generale degli Affari Interni

MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse nell'anno 2022 - <u>Tribunale di Milano</u> (Ufficio GIP + Dibattimento)

			Ψ	MISURE CAUTELARI PERSONALI (Libro IV del Codice di Procedura Penale)	I PERSONALI (L	ibro IV del Cod	ice di Procedur	a Penale)					
CITTA' E TIPO DI UFFICIO:	art. 281 Divieto espatrio	art. 282 Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis Allontanamento dalla casa familiare	art. 282 ter Divieto di avvicinamento	art. 283 comma 1: Divieto di dimora	art. 283 comma 2: Obligo di dimora	art. 284 Arresti domiciliari: senza braccialetto	art. 284 Arresti domiciliari: con braccialetto	art. 285 Custodia cautelare in carcere	art. 285 bis Custodia attenuata per detenute madri	art. 286. Custodia in luogo di cura	TOTALE	
<u>Totale misure cautelari emesse</u> nell'anno	4	1.022	147	287	677	146	686	61	1.787	0	0	<u>5.120</u>	
		V	MISURE EMESSE NE	RE EMESSE NELL'ANNO NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NELL'ANNO 2022	OCEDIMENTI DE	FINITI NELL'AL	NNO 2022						
Totale misure emesse nell'anno. In procedimenti iscritti e definiti nell'anno	. 1	889	24	69	555	83	929	38	961	0	7	3.062	100,0%
Misure emesse nell'anno, in procediment iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva</u> e senza sosp. condiz. pen <u>a</u>	0	230	2	4	152	30	221	7	264	0	1	911	29,8%
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva</u> e <u>con sosp. condiz. pena</u>	0	71	1	2	76	9	42	0	41	0	0	239	7,8%
ni ome'llon occomo omeiM													
marre enfesse rein anno, in procediment iscritte e definiti nell'anno, con <u>condanna non</u> definitiva e senza sospens, condiz, della pena	1	258	17	37	236	88	317	77	260	0	1	1.492	48,7%
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritte definiti nell'anno, con <u>condanna non</u> definitiva e <u>con sospens, condiz,</u> della <u>bena</u>	0	73	ю	10	99	မ	22	0	52	0	0	232	7,6%
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>assoluzione definitiva</u>	0	25	0	4	w	2	6		13	0	4	2	2,1%
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>assoluzione non definitiva</u>	0	28	1	5	14	1	21	1	24	0	0	95	3,1%
Misure emesse nell'anno, in procediment iscritte definiti nell'anno, con <u>altro tipo di sentenza</u> (definitiva o non definitiva) (*)	0	ĸ	0	7	2	0	4	2	7	0	1	29	%6′0
					:	:							

(*) nelle due categorie "con altro tipo di sentenza" sono ricomprese le misure emesse nei procedimenti definiti ex artt. 129 - 425 - 469 - 529 - 531 c.p.p. (restano quindi esclusi i procedimenti definiti per incompetenza) AVVERTENZA: In tutte le righe viene riportato il numero delle misure cautelari emesse nell'anno, a prescindere dal numero dei procedimenti oprovvedimenti che le contengono

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA Direzione Generale degli Affari Intemi

MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse nell'anno 2022 - <u>Tribunale di Torino</u> (Ufficio GIP + Dibattimento)

			1	100,0%	21,6%	8,2%	58,3%	5,5%	1,0%	4,1%	1,3%
	TOTALE	3.294		1.799	388	148	1.048	99	18	74	24
	art. 286 Custodia in Iuogo di cura	20		9	1	0	4	0	0	1	0
	art. 285 bis Custodia attenuata per detenute madri	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	art. 285 Custodia cautelare in carcere	1.054		602	139	42	354	31	ဖ	25	'n
a Denale)	art. 284 Arresti domiciliari: con braccialetto	21		18	2	0	12	1	0	3	0
ice di Procedur	art. 284 Arresti domiciliari: senza braccialetto	574	NNO 2022	382	101	26	221	15	2	14	8
ibro IV del Cod	art. 283 comma 2: Obligo di dimora	119	FINITI NELL'AN	63	16	10	32	ε	0	1	ī
T DERSONALT (art. 283 comma 1: Divieto di dimora	189	OCEDIMENTI DE	127	23	6	85	7	1	4	1
MISIIBE CALITELARI DERSONALI (Libro IV del Codice di Procedura Benala)	art. 282 ter Divieto di avvicinamento	376	LL'ANNO NEI PR	88	80	16	40	12	1	9	5
	art. 282 bis Alontanamento dalla casa familiare	146	MISURE EMESSE NELL'ANNO NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NELL'ANNO 2022	24	1	5	∞	vo	0	3	1
	art. 282 Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	790		488	97	43	291	24	æ	17	80
	art. 281 Divieto espatrio	ស		1	0	0	1	0	0	0	0
	CITTA' E TIPO DI UFFICIO:	<u>Totale misure cautelari emesse</u> nell'anno		<u>Totale misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva</u> e senza sosp. condiz. pena	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva e</u> con <u>sosp. condiz. pena</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna non definitiva</u> e <u>seras sospens. condiz.</u>	Misure emesse nell'anno, in procediment iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna non</u> definitiva e con <u>sospens.</u> condiz. della pena	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con assoluzione definitiva	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>assoluzione non definitiva</u>	Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>altro tipo di sentenza</u> (definitiva o non definitiva) (*)

(*) nelle due categorie "con altro tipo di sentenza" sono ricomprese le misure emesse nel procedimenti definiti ex artt. 119 - 425 - 469 - 529 - 531 G.p.p. (restano quindi esclusi i procedimenti definiti per incompetenza) AVVERTENZA: In tutte le righe viene riportato il numero delle misure cautelari enesse nell'anno, a prescindere dal numero dei procedimenti o provvedimenti che le contengono

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA Direzione Generale degli Affari Interni

MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - emesse nell'anno 2022 - <u>Tribunale di Napoli</u> (Ufficio GIP + Dibattimento)

			Ψ	MISURE CAUTELARI PERSONALI (Libro IV del Codice di Procedura Penale)	I PERSONALI (L	Libro IV del Cod	lice di Procedur	a Penale)					
CITTA' E TIPO DI UFFICIO:	art. 281 Divieto espatrio	art. 282 Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis Alontanamento dalla casa familiare	art. 282 ter Divieto di avvicinamento	art. 283 comma 1.: Divieto di dimora	art. 283 <u>comma 2:</u> Obligo di dimora	art. 284 Arresti domiciliari: senza braccialetto	art. 284 Arresti domiciliari: con braccialetto	art. 285 Custodia cautelare in carcere	art. 285 bis Custodia attenuata per detenute madri	art. 286. Custodia in Iuogo di cura	TOTALE	
<u>Totale misure cautelari emesse</u> <u>nell'anno</u>	0	303	30	88	126	28	782	89	1.951	0	9	3.412	
		4	MISURE EMESSE NELL'ANNO NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NELL'ANNO 2022	LL'ANNO NEI PRO	OCEDIMENTI DE	FINITI NELL'A	NNO 2022						
<u>Totale misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno</u>	0	174	4	22	38	25	348	39	448	0	2	1.100	100,0%
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva</u> e <u>senza Sosp. condiz. pena</u>	0	22	0	0	6	1	27	3	17	0	1	80	7,3%
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna definitiva</u> e <u>con sosp. condiz. pena</u>	0	8	0	2	0	1	11	1	5	0	0	28	2,5%
ni onne'llon ossomo osusiM													
procediment iscritt e definiti nell'anno, con <u>condanna non</u> definitiva e senza sospens, condiz <u>,</u> della pena	0	121	1	v	72	16	262	32	357	0	0	822	74,7%
Misure emesse nell'anno, in procediment iscritti e definiti nell'anno, con <u>condanna non</u> definitiva e con <u>sospens, condiz,</u> della pena	0	œ	0	2	0	1	12	0	17	0	0	40	3,6%
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con assoluzione definitiva	•	10	0	3	1	2	7	0	7	0	0	30	2,7%
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>assoluzione non definitiva</u>	0	4	1	1	1	ю	22	ю	38	0	0	73	%9′9
Misure emesse nell'anno, in procedimenti iscritti e definiti nell'anno, con <u>alfro tipo di sentenza</u> (definitiva o non definitiva) (*)	0	1	2	80	0	1	7	0	7	0	1	27	2,5%

(*) hele due categorie "con altro tipo di sentenza" sono ricomprese le misure emesse nei procedimenti definiti ex artt. 129 - 425 - 469 - 531 c.p.p. (restano quindi esclusi i procedimenti definiti per incompetenza) AVVERTENZA: In tutte le righe viene riportato il numero delle misure cautelari emesse nell'anno, a prescindere dal numero dei procedimenti on provvedimenti che le contengono